

F.LLI POLLI SPA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

(Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n° 231)

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del
20 dicembre 2019



Sommario

1	AMBITO D'INTEVENTO	4
2	ATTIVITA' SVOLTE.....	4
3	REATI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	5
3.1	PROTOCOLLI SPECIFICI.....	16
3.2	SCHEMA RIASSUNTIVO	18
4	REATI SOCIETARI.....	20
4.1	PROTOCOLLI SPECIFICI.....	25
4.2	SCHEMA RIASSUNTIVO	27
5	VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	28
5.1	PROTOCOLLI SPECIFICI.....	32
5.2	SCHEMA RIASSUNTIVO	34
6	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA	35
6.1	PROTOCOLLI SPECIFICI.....	37
6.2	SCHEMA RIASSUNTIVO	38
7	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI.....	39
7.1	PROTOCOLLI SPECIFICI.....	44
7.2	SCHEMA RIASSUNTIVO	44
8	DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA.....	45
8.1	PROTOCOLLI SPECIFICI.....	47
8.2	SCHEMA RIASSUNTIVO	48
9	DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA.....	48
9.1	PROTOCOLLI SPECIFICI.....	51
9.2	SCHEMA RIASSUNTIVO	51
10	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	51
10.1	PROTOCOLLI SPECIFICI.....	55

10.2	SCHEMA RIASSUNTIVO	55
11	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	56
11.1	PROTOCOLLI SPECIFICI.....	61
11.2	SCHEMA RIASSUNTIVO	61
12	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	62
12.1	PROTOCOLLI SPECIFICI.....	63
12.2	SCHEMA RIASSUNTIVO	63
13	REATI AMBIENTALI	63
13.1	PROTOCOLLI SPECIFICI.....	76
13.2	SCHEMA RIASSUNTIVO	77
14	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE.....	80
14.1	PROTOCOLLI SPECIFICI.....	83
14.2	SCHEMA RIASSUNTIVO	84
15	REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA.....	84
16	REATI TRANSNAZIONALI	88
16.1	PROTOCOLLI SPECIFICI.....	90
16.2	SCHEMA RIASSUNTIVO	90

1 AMBITO D'INTEVENTO

Il Progetto è stato condotto da un Team costituito da dipendenti della Società (il Quality System Manager, ed il Chief Administration Officer), nonché, in relazione all'analisi degli aspetti giuridici rilevanti ai fini del Decreto, da consulenti esterni (di seguito anche il "Team" o "Gruppo di Lavoro").

Il Team si è, inoltre, confrontato con gli Amministratori della Società - muniti di deleghe operative - a chiusura di una serie di riunioni condotte tra componenti del Gruppo di Lavoro medesimo.

2 ATTIVITA' SVOLTE

Le principali attività svolte nell'ambito dell'esecuzione del Progetto hanno riguardato:

- la mappatura delle aree di attività "sensibili" ai sensi del Decreto (ossia quelle nell'ambito delle quali potrebbero essere commessi i reati di cui al Decreto medesimo);
- la rilevazione ed analisi del sistema di controllo esistente nelle funzioni aziendali ritenute "a rischio", e cioè quelle nell'ambito delle quali, in linea di principio, si potrebbero configurare i reati c.d. presupposto o nel cui ambito potrebbero configurarsi le condizioni o i mezzi per la commissione dei reati medesimi;
- la formulazione di suggerimenti per la validazione e, ove necessario, il miglioramento del sistema di controllo al fine di dare indicazioni onde allinearli alle esigenze di prevenzione dalla commissione di comportamenti illeciti previsti dal Decreto.

Nell'ambito della documentazione fornita dalla Società al Gruppo di Lavoro, i **documenti particolarmente rilevanti** ai fini dell'individuazione dei protocolli specifici già adottati dalla Società in vari settori sono i seguenti:

- organigramma aziendale;
- mansionario;
- visura camerale aggiornata;
- procedure aziendali e modulistica allegata;
- sistema delle deleghe e procure;
- ultimi due Bilanci depositati;
- Regolamento interno per l'utilizzo dei sistemi informatici e per il trattamento dei dati personali
- Documento sulla valutazione dei rischi ex D.Lgs. 81/2008.

I suggerimenti elaborati consistono in principi e linee guida che tengono conto dei requisiti previsti dall'art. 6, co. 2, del D.Lgs. n. 231/2001 e delle più frequenti modalità di commissione dei reati elencati nel Decreto (analizzate e individuate in via esemplificativa).

3 REATI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Per meglio comprendere i suddetti delitti contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001, si ritiene utile la delimitazione delle nozioni di Pubblica Amministrazione, di Pubblico Ufficiale, di Incaricato di Pubblico Servizio e di Esercente un servizio di pubblica utilità.

Pubblica Amministrazione

Con tale accezione si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, ministeri, regioni, province, comuni, etc.) e talora privati (ad esempio, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, Spa miste, etc. e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico.

Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti Pubblici ed, in generale, quel 'buon andamento' dell'Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.

Pubblico Ufficiale

La nozione di è fornita dal legislatore, all'art. 357 del c.p., il quale indica il "pubblico ufficiale" in "chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa", specificandosi che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi".

Il "potere legislativo" trova la sua esplicazione nell'attività normativa vera e propria ovvero in tutte quelle accessorie e/o preparatorie di quest'ultima. E' un Pubblico Ufficiale, in quanto svolge la "pubblica funzione legislativa", dunque, chiunque, a livello nazionale e comunitario, partecipi all'esplicazione di tale potere. I soggetti pubblici a cui, normalmente, può ricondursi l'esercizio di tale tipo di funzione sono: il Parlamento, il Governo (limitatamente alle attività legislative di sua competenza: ad esempio, decreti legge e decreti delegati), le Regioni e le Province (queste ultime per quanto attinenti alla loro attività normativa); le Istituzioni dell'Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell'ambito dell'ordinamento nazionale.

Il "potere giudiziario" trova la sua esplicazione nell'attività dello iudicare, inteso in senso lato. E', dunque, Pubblico Ufficiale, in quanto svolge la "pubblica funzione giudiziaria" non solo chiunque, a livello nazionale e comunitario, compia attività diretta esplicazione. di tale potere, ma altresì tutta l'attività afferente l'amministrazione della giustizia, collegata ed accessoria alla prima. Svolgono tale tipo di funzione, pertanto tutti coloro che, a livello nazionale e comunitario, partecipano sia alla vera e propria attività dello iudicare; sia a quella amministrativa collegata allo stesso, ovverosia i magistrati (ivi compresi i pubblici ministeri), cancellieri, segretari, i membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, i funzionari e gli addetti a svolgere l'attività amministrativa collegata allo iudicare della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, ecc.

I poteri riconducibili alla "pubblica funzione amministrativa", da ultimo, sono il potere deliberativo, il potere autoritativo ed il potere certificativo della Pubblica Amministrazione. Questi poteri, in nessun modo connessi a particolari qualifiche soggettive e/o mansioni dei soggetti agenti, possono essere qualificati nei termini che seguono:

- Il **potere deliberativo** della P.A. è quello relativo alla "formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione". Questa formula è letta, in senso assai lato e, pertanto, comprensiva di qualsiasi attività che concorra in qualunque modo ad estrinsecare il potere deliberativo della Pubblica Amministrazione; in tale prospettiva, sono stati qualificati come "pubblici ufficiali", non solo le persone istituzionalmente preposte ad esplicare tale potere ovvero i soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparative all'iter deliberativo della Pubblica Amministrazione, ma anche i loro collaboratori. saltuari ed occasionali;

- Il **potere autoritativo** della PA, diversamente, si concretizza in tutte quelle attività che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi. Questo ruolo di supremazia della PA è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare "concessioni" ai privati. Alla luce di queste considerazioni, possono essere qualificati come "pubblici ufficiali" tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere;
- Il **potere certificativo** viene normalmente riconosciuto in quello di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un "pubblico agente". Anche questa attività di certificazione pubblica è stata interpretata in senso assai lato, tanto da riconoscere nella stessa, non solo il potere certificativo fide facente, ma una vera e propria dichiarazione di volontà della Pubblica Amministrazione.

Incaricato di un pubblico servizio

L'art. 358 riconosce tale qualifica "a tutti coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio", intendendosi per tale un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Pertanto, un Incaricato di Pubblico Servizio è colui il quale svolge una pubblica attività, non riconducibile ad alcuno dei poteri sopra rammentati e non concernente semplici mansioni di ordine e/o la prestazione di opera meramente materiale ed, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale.

Esempi di Incaricati di Pubblico Servizio sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati.

Persone che esercitano un servizio di pubblica necessità

Da ultimo, l'art. 359 stabilisce che "agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione".

Il servizio di pubblica necessità è un'attività di natura privata, esercitata da soggetti privati in nome proprio e per conto proprio, ma oggettivamente caratterizzata da un interesse pubblico e come tale sottoposta a controllo da parte dello Stato. L'individuazione della prima categoria non desta particolari problemi interpretativi. Per ciò che concerne i soggetti di cui al n. 2 occorre fare riferimento all'atto in forza del quale un servizio viene dichiarato di pubblica necessità, ciò anche al fine di distinguerlo dal pubblico servizio.

Secondo la tesi prevalente in dottrina, il pubblico servizio è esercitato dal privato in forza di un provvedimento di **concessione**, mentre il servizio di pubblica necessità trova la sua fonte in una **autorizzazione**.

La differenza tra i due tipi di atto sta nel fatto che la prima fa nascere nel destinatario il potere, altrimenti inesistente, di svolgere un'attività mentre la seconda si limita a rimuovere un ostacolo rispetto ad una attività che spetta al privato di esercitare.

L'effettiva ricorrenza dei su indicati requisiti deve essere verificata, caso per caso, in ragione della concreta ed effettiva possibilità di ricondurre l'attività di interesse alle richiamate definizioni, essendo certamente ipotizzabile anche che soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti funzioni o servizi, possano essere diversamente qualificati proprio in ragione della non coincidenza dell'attività da loro in concreto svolta.

ARTICOLO 24 D.Lgs n. 231/2001

*“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).”*

Gli articoli del codice penale richiamati dall'articolo 24 del D.Lgs. n. 231/01 sono: 316-bis, 316-ter, 640 comma 2 n. 1, 640-bis, 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.”

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Comunità Europea, benefici economici, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti.

Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione dell'utilità ottenuta allo scopo previsto, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato ed ora destinati a finalità diverse da quelle per cui erano stati erogati.

Applicabilità della fattispecie

Il reato può essere in via astratta commesso dalla Società, ovviamente in via mediata ed indiretta, in quanto questa può essere destinataria di erogazioni pubbliche.

Attività a rischio

Destinazione di finanziamenti e contributi allo svolgimento di attività e progetti.

Aree aziendali a rischio

Amministrazione, finanza e personale
Risorse Umane

Funzioni aziendali a rischio

Amministratore Delegato
CFO
Vice Presidente
Procuratore speciale
Consigliere delegato

Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato o dell'Unione Europea

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di

dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”

Il reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea.

Contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), nella fattispecie non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro – indebito – ottenimento.

Va infine evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640-bis c.p.).

Applicabilità della fattispecie

Il reato può essere in via astratta commesso dalla Società, ovviamente in via mediata ed indiretta, in quanto questa può essere destinataria di erogazioni pubbliche.

Attività a rischio

Presentazione di dichiarazioni e documentazioni in merito all'ottenimento di finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni della stessa tipologia, da parte dello Stato, altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Aree aziendali a rischio

Amministrazione, finanza e personale
Risorse Umane

Funzioni aziendali a rischio

Amministratore Delegato
CFO
Consigliere delegato
Vice Presidente
Procuratore speciale
Consigliere delegato

Art. 640 c.p. - Truffa

“Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:

1) 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal

servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.”

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e, in tal modo, inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o della Comunità Europea. Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione. Il reato si potrebbe configurare altresì in caso di predisposizione di documentazione o informazioni false a seguito di accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza, dell'Ispettorato del Lavoro, degli Enti Previdenziali etc..

Applicabilità della fattispecie

Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società.

Attività a rischio

Istanze alla Pubblica Amministrazione ed Organismi di Vigilanza e presentazione di qualsiasi atto, documento, dichiarazione, istanza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi pratica concernente l'attività della Società presso gli uffici pubblici (rilascio di concessioni, licenze, permessi, dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni IVA, gestione dei rapporti con lo Stato in materia giuslavoristica, salariale, previdenziale, assicurativa, commercializzazione dei prodotti, sicurezza ambientale etc.).

Aree aziendali a rischio

Amministrazione, finanza e personale
 Risorse Umane
 Area Commerciale
 Operation Stabilimento

Funzioni aziendali a rischio

Amministratore Delegato
 CFO
 Vice Presidente
 Procuratore speciale
 Consigliere delegato

Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.”

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Applicabilità della fattispecie

Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società.

Attività a rischio

Predisposizione di documentazione in merito all'attività di individuazione, gestione e rendicontazione di finanziamenti e contributi concessi da Soggetti pubblici.

Aree aziendali a rischio

Si rimanda alle considerazioni fatte relativamente all'art. 640, 316-bis e 316-ter c.p..

Funzioni aziendali a rischio

Si rimanda alle considerazioni fatte relativamente all'art. 640, 316-bis e 316-ter c.p..

Art. 640-ter c.p. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.”

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

In concreto, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto.

Applicabilità della fattispecie

Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società.

Attività a rischio

Gestione ed utilizzo dei Sistemi informatici e IT.

Istanze alla Pubblica Amministrazione ed Organismi di Vigilanza e presentazione di qualsiasi atto, documento, dichiarazione, istanza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi pratica concernente

L'attività della Società presso gli uffici pubblici (rilascio di concessioni, licenze, permessi, dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni IVA, gestione dei rapporti con lo Stato in materia giuslavoristica, salariale, previdenziale, assicurativa, commercializzazione dei prodotti, sicurezza ambientale etc.).

Arete aziendali a rischio

Amministrazione, finanza e personale
Risorse Umane
Area Commerciale
Operation Stabilimento

Funzioni aziendali a rischio

Amministratore Delegato
CFO
Vice Presidente
Procuratore speciale
Consigliere delegato

ARTICOLO 25 D.Lgs n. 231/2001

*“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni.”*

Gli articoli del codice penale richiamati dall'articolo 25 del D.Lgs. n. 231/01 sono: 317, 318, 319, 319-bis, 19-ter, 319-quater, 320, 21, 322, 322-bis, 346-bis.

Art. 317 c.p. – Concussione

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”

Il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del D. Lgs. 231/01: trattandosi infatti di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell'ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un Dipendente od un Agente della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che, approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non dovute.

Art. 318 c.p. - Corruzione per atto d'ufficio

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.”

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a questi ultimi denaro o altra utilità.

Il reato in questione si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere atti comunque dovuti in ragione del suo ufficio (ad esempio: anteporre ad altre l'esecuzione di una pratica di propria competenza).

Il reato si configura altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico agente.

Applicabilità della fattispecie

Il reato è astrattamente commissibile dalla Società.

Attività a rischio

Istanze alla Pubblica Amministrazione ed Organismi di Vigilanza e presentazione di qualsiasi atto, documento, dichiarazione, istanza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi pratica concernente l'attività della Società presso gli uffici pubblici.

Negoziazione, stipulazione e rinnovo di contratti con Enti pubblici ai quali si pervenga mediante partecipazione a procedura di gara ad evidenza pubblica (appalto e licitazione privata) o procedure negoziate.

Attività promozionale, individuazione di nuove iniziative: gestione dei rapporti con soggetti pubblici, acquisizione o rilascio di informazioni su future gare di appalto, inviti a convegni o seminari.

Principali interlocutori istituzionali:

- ASL, Inail, Ispettorato del Lavoro;
- Agenzia delle Entrate, Uffici IVA, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- Ministero della Salute;
- Ministero della Giustizia;
- Istituto Superiore della Sanità;
- Camera di Commercio;
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Patrimonio;
- Organi di polizia e Vigili del Fuoco.
- Guardia di Finanza;
- ARPAT.

Aree aziendali a rischio

In generale tutte le aree di cui al punto 1.4 della Parte Generale del presente Modello che intrattenga rapporti con organi giudiziari ivi inclusi i consulenti legali esterni.

Funzioni aziendali a rischio

In generale qualunque soggetto di cui al punto 1.4 della Parte Generale del presente Modello che intrattenga rapporti con organi giudiziari ivi inclusi i consulenti legali esterni.

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.”

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio. Il reato si configura altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico agente.

Il reato sussiste dunque nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara).

Applicabilità della fattispecie

Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società.

F.lli Polli SpA, allo stato attuale non partecipa a bandi di gara per commesse pubbliche, rimanendo comunque potenzialmente esposta a tutte le altre ipotesi di reato già ricordate nel precedente articolo.

Aree aziendali a rischio

Si considera valido quanto esposto relativamente al reato di cui all'art. 318 c.p..

Funzioni aziendali a rischio

Si considera valido quanto esposto relativamente al reato di cui all'art. 318 c.p..

Art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.”

Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenere la positiva definizione.

Applicabilità della fattispecie

Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società.

Attività a rischio

La totalità delle attività che possano portare al ricorso alle vie giudiziarie, nonché la gestione del contenzioso.

Aree aziendali a rischio

Si considera valido quanto esposto relativamente al reato di cui all'art. 318 c.p..

Funzioni aziendali a rischio

Si considera valido quanto esposto relativamente al reato di cui all'art. 318 c.p..

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.”

L'articolo in esame prevede un'estensione delle fattispecie previste agli articoli 318 e 319 c.p. agli incaricati di un pubblico servizio.

Per la definizione di tale figura si rimanda all'inizio del paragrafo

Applicabilità della fattispecie

Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società.

Aree aziendali a rischio

Si considera valido quanto esposto relativamente al reato di cui all'art. 318 c.p..

Funzioni aziendali a rischio

Si considera valido quanto esposto relativamente al reato di cui all'art. 318 c.p..

Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.”

L'articolo in esame evidenzia il sorgere della responsabilità penale in capo ad entrambi i soggetti coinvolti nel reato di corruzione, ovvero il corruttore ed il corrotto. Le due responsabilità rimangono indipendenti l'una dall'altra.

Per le definizioni di pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio si rimanda all'inizio del capitolo.

Applicabilità della fattispecie

Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società.

Aree aziendali a rischio

Si considera valido quanto esposto relativamente al reato di cui all'art. 318 c.p..

Funzioni aziendali a rischio

Si considera valido quanto esposto relativamente al reato di cui all'art. 318 c.p..

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”.

Il reato si consuma con la semplice offerta di denaro od altra utilità – da parte di chiunque - ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, sempreché la promessa o l'offerta non vengano accettate.

Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato.

Per le definizioni di pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio si rimanda all'inizio del capitolo.

Applicabilità della fattispecie

Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società.

Aree aziendali a rischio

Si considera valido quanto esposto relativamente al reato di cui all'art. 318 c.p..

Funzioni aziendali a rischio

Si considera valido quanto esposto relativamente al reato di cui all'art. 318 c.p..

Art. 322-bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.”.

L'articolo in oggetto prevede l'estensione di alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione ad una serie di soggetti stranieri o comunitari. Per le definizioni di pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio si rimanda all'inizio del paragrafo.

Applicabilità della fattispecie

Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società.

Aree aziendali a rischio

Si considera valido quanto esposto relativamente al reato di cui all'art. 318 c.p..

Funzioni aziendali a rischio

Si considera valido quanto esposto relativamente al reato di cui all'art. 318 c.p..

3.1 PROTOCOLLI SPECIFICI

Principi generali di comportamento

Gli Organi Sociali ed i Dirigenti della Società – in via diretta – i lavoratori dipendenti ed i Consulenti e Partner – limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure, codici comportamentali e nelle specifiche clausole inserite nei contratti in attuazione dei seguenti principi – sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- Stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- Instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- Instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e

trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

In particolare è fatto divieto di:

- a) Effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
Distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano per l'esiguità del loro valore e sono ammessi senza particolari formalità se non quella di comunicare l'elenco dei beneficiari all'OdV.
Diversamente gli altri omaggi devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche e devono essere preventivamente autorizzati dall'OdV;
- b) Accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiane ed estera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- c) Effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi;
- d) Riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- e) Presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- f) Destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. Gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura;
2. Gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito;
3. Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;
4. Le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri: in caso di ottenimento degli stessi deve essere rilasciato apposito rendiconto;
5. Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente al OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Con riguardo alla finanza agevolata, nel caso in cui la società dovesse farne ricorso, il processo di accesso e gestione deve prevedere:

- a) Flussi informativi verso un organo di controllo in relazione a tutte le istanze di finanziamento, agevolazioni, etc. verso istituzioni nazionali ed internazionali ai quali la Società intende partecipare;
- b) Un controllo in merito ai requisiti oggettivi per la partecipazione alle istanze di finanziamento e/o agevolazioni pubbliche;

- c) Un'attività di supervisione e controllo nella modulistica e nei documenti inviati alla P.A. con l'obiettivo di verificare eventuali omissioni di informazioni, false informazioni, invio di documenti falsi;
- d) Un'attività di supervisione e controllo sulla corretta destinazione delle erogazioni pubbliche tramite l'analisi modulistica utile ai fini della rendicontazione delle spese sostenute;
- e) Un'adeguata attività di raccolta ed archiviazione della documentazione.

Procedure aziendali

Oltre a quanto previsto dei Principi Generali di Comportamento ed al Codice Etico, nell'ambito dei reati sopra descritti ed a presidio delle attività sottostanti la F.lli Polli SpA ha già adottato le seguenti procedure aziendali:


1. MdQ - MANUALE DELLA QUALITA'
2. PRO 018 Omaggi-Regalie
3. PRO 006 Acquisti
4. PRO 012 Gestione Fornitori

3.2 SCHEMA RIASSUNTIVO

ATTIVITA'	REATO	FUNZIONE COINVOLTA	CONTROLLO INTERNO
Istanze alla Pubblica Amministrazione ed Organismi di Vigilanza e presentazione di qualsiasi atto, documento, dichiarazione, istanza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi pratica concernente l'attività della Società presso gli uffici pubblici.	Art. 318 c.p. – Corruzione per un atto di ufficio; Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione; Art. 640, comma 2 c.p. – Truffa ai danni dello Stato.	Qualunque soggetto di cui al punto 1.4 della Parte Generale del presente Modello.	Dettami Codice Etico sul: - gestione degli omaggi e delle liberalità; - gestione delle sponsorizzazioni e dell'ospitalità; PRO 018 Omaggi-Regalie PRO 006 Acquisti PRO 012 Gestione Fornitori Sistema definito di responsabilità del vertice aziendale e di deleghe.
Presentazione di dichiarazioni e documentazioni in merito all'ottenimento di finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni della stessa tipologia, da parte dello Stato, altri enti pubblici o dalle Comunità europee.			Codice Etico Sistema definito di responsabilità del vertice aziendale e di deleghe;

Parte Speciale

Predisposizione di documentazione/rendicontazioni in merito all'attività di individuazione, gestione e rendicontazione di finanziamenti e contributi concessi da Soggetti pubblici.			Codice Etico Sistema definito di responsabilità del vertice aziendale e di deleghe;
Destinazione di finanziamenti e contributi allo svolgimento di attività e progetti.			Codice Etico Sistema definito di responsabilità del vertice aziendale e di deleghe;



4 REATI SOCIETARI**ARTICOLO 25-Ter D. Lgs n. 231/2001**

“1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall' articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.”

Gli articoli del codice civile richiamati dall'articolo 25-ter del D.lgs. sono i seguenti: 2621, 2621-bis, 2622, [2623] abrogato, [2624] abrogato, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2629-bis, 2391, 2632, 2633, 635, 2635-bis, 2636, 637, 2638.

Art. 2621 c.c - False comunicazioni sociali

“Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”

È un reato di pericolo e si qualifica come una contravvenzione dolosa.

La fattispecie si realizza con l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti non veritieri, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l’intenzione di ingannare il pubblico; ovvero l’omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

I soggetti attivi del reato sono annoverati nel successivo art. 2639 c.c., ovvero a “chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione” nonché a “chi è legalmente incaricato dell’autorità giudiziaria o dell’autorità pubblica di vigilanza di amministrare la Società o i beni gestiti dalla stessa”.

Essendo un reato proprio, per la sua commissione è richiesta la qualifica di amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaco e liquidatore.

La consumazione del reato avviene quando la falsa comunicazione, idonea ad ingannare il pubblico, giunge a conoscenza dei destinatari.

Applicabilità della fattispecie

Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società.

Attività a rischio

Redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali, attraverso l’esposizione di fatti non rispondenti al vero sulle situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie della F.lli Polli SpA.

Sono a rischio tutte le attività strumentali alla formazione dei dati generanti il bilancio, la relazione sulla gestione e le altre comunicazioni sociali, nonché la gestione finanziaria.

Aree aziendali a rischio

Amministrazione, finanza e personale

Funzioni aziendali a rischio

Presidente

Vice presidente

Amministratore Delegato

Consigliere delegato

CFO

Resp. Amministrazione Finanza e Personale

Art. 2622 c.c - False comunicazioni sociali delle società quotate

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

Applicabilità della fattispecie

Non applicabile.

Art. 2625 c.c - Impedito controllo

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.”

Il reato consiste nell’ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione – legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a società di revisione – attraverso l’occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, è punito più gravemente se la condotta ha causato un danno.

La fattispecie è sanzionata, sia che si verifichi o meno un danno in capo ai soci.

Applicabilità della fattispecie

Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società.

Attività a rischio

Si fa riferimento a quanto esposto nel precedente Art. 2621 c.c..

Aree aziendali a rischio

Si fa riferimento a quanto esposto nel precedente Art. 2621 c.c..

Funzioni aziendali a rischio

Si fa riferimento a quanto esposto nel precedente Art. 2621 c.c..

Art. 2626 c.c - Indebita restituzione dei conferimenti

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”

Il reato in oggetto è un reato proprio i cui soggetti attivi sono gli amministratori.

L'ipotesi più frequente nella prassi prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Per assumere rilevanza illecita la restituzione deve avvenire all'infuori dei casi di riduzione del capitale per esuberanza come disposto dall'art. 2445 c.c..

Applicabilità della fattispecie

Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società.

Attività a rischio

Si fa riferimento a quanto esposto nel precedente Art. 2621 c.c..

Aree aziendali a rischio

Si fa riferimento a quanto esposto nel precedente Art. 2621 c.c..

Funzioni aziendali a rischio

Si fa riferimento a quanto esposto nel precedente Art. 2621 c.c..

Art. 2627 c.c - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

*“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.”*

La responsabilità del reato si limita agli amministratori, l'eventuale corresponsabilità dei soci favoriti viene trattata dal precedente art. 2626 c.c. .

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Applicabilità della fattispecie

Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società.

Attività a rischio

Si fa riferimento a quanto esposto nel precedente Art. 2621 c.c..

Aree aziendali a rischio

Si fa riferimento a quanto esposto nel precedente Art. 2621 c.c..

Funzioni aziendali a rischio

Si fa riferimento a quanto esposto nel precedente Art. 2621 c.c..

Art. 2629 c.c - Operazioni in pregiudizio dei creditori

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”

Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori (reato di evento).

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Applicabilità della fattispecie

Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società.

Attività a rischio

Attività relative a riduzione del capitale sociale, fusioni e scissioni volte ad arrecare danno o pregiudizio ai creditori (il rischio risiede nella possibilità che tali operazioni determinino illeciti annacquiamenti di capitale).

Aree aziendali a rischio

Si fa riferimento a quanto esposto nel precedente Art. 2621 c.c..

Funzioni aziendali a rischio

Si fa riferimento a quanto esposto nel precedente Art. 2621 c.c..

Art. 2633 c.c - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”

Siamo in presenza di un reato proprio, che presuppone la qualifica di liquidatore e, va da sé, dell'esistenza di uno stato di liquidazione. Tuttavia, prima della nomina o dell'insediamento dei

liquidatori anche gli amministratori potrebbero indebitamente ripartire i beni sociali con conseguente danno per i creditori; analogamente, i soci, omettendo di nominare i liquidatori, potrebbero provvedere direttamente alla ripartizione del patrimonio societario. In tali casi, la dottrina è concorde nel ritenere che amministratori e soci si configurino come liquidatori di fatto.

Art. 2636 c.c - Illecita influenza sull'assemblea

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

Il reato si attua quando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque (“reato comune”), quindi anche da soggetti esterni alla società, invero in casi estremamente rari.

Applicabilità della fattispecie

Il reato può essere, in via astratta, commesso dalla Società.

Attività a rischio

Espletamento degli adempimenti in materia di funzionamento dell'assemblea (convocazione, deposito verifica della regolare costituzione, verbalizzazione etc.). Una delle fattispecie concrete di reato può essere, tra le altre, la falsificazione del verbale dell'assemblea riguardo sia ai voti espressi che ai convenuti.

Aree aziendali a rischio

Amministrazione, finanza e personale

Funzioni aziendali a rischio

Presidente

Amministratore Delegato

Consigliere delegato

Resp. Amministrazione Finanza & Personale

4.1 PROTOCOLLI SPECIFICI

Principi generali di comportamento

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali - in via diretta - e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti della Società - limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nei codici comportamentali adottati e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali - di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D.Lgs. 231/01);
- Violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente sezione.

Ciò posto è fatto obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

1. Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
2. Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. Assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. Evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla società e sulle sue controllate;
5. Effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- Con riferimento al precedente punto 1:
 - Rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
 - Omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- Con riferimento al precedente punto 2:
 - Restituire conferimenti al socio o liberarlo dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - Ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
 - Acquistare o sottoscrivere azioni proprie o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
 - Effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
 - Procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- Con riferimento al precedente punto 3:
 - Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci, del Collegio Sindacale o della società di revisione;
- Con riferimento al precedente punto 4:
 - Pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale della società o delle sue controllate;
- Con riferimento al precedente punto 5:
 - Omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti dell'Autorità di Vigilanza, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalla predetta autorità;
 - Esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;

- o Porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Rapporti con Consulenti e Fornitori

Con riguardo alla gestione dei rapporti con Consulenti e Fornitori la F.lli Polli SpA deve attenersi alle seguenti linee guida:

- a) Gli incarichi conferiti ai Consulenti e i contratti stipulati con i Fornitori ed i Partner devono essere redatti in forma scritta, con indicazione del compenso pattuito, delle condizioni economiche in generale e devono essere proposti o negoziati o verificati od approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società;
- b) I consulenti, Fornitori e Partner devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura che disciplini, in particolare, il processo di selezione, valutazione e gestione degli stessi, specificando ruoli e responsabilità per ciascuna fase e livelli autorizzativi di formazione ed attuazione delle decisioni;
- c) Le operazioni di particolare entità con fornitori/partner commerciali possono essere concluse solo dopo l'effettuazione di opportuni controlli (es. controlli finalizzati a verificare l'appartenenza del fornitore a "black list" internazionali, ecc.);
- d) Nei contratti con i Consulenti, Fornitori e con i Partner deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi: (i) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per F.lli Polli SpA; (ii) di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati;
- e) Nei contratti con i Consulenti, Fornitori e con i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della commissione (o tentativo di commissione) da parte degli stessi dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse o penali);
- f) Nei contratti di *service* deve essere garantita (i) la definizione ed esplicitazione delle responsabilità, le attività operative, di controllo, di supervisione, tra i contraenti; (ii) la definizione e condivisione delle modalità e procedure con cui viene erogato il servizio; (iii) l'inserimento di clausole standard da utilizzare ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. assunzione di impegno da parte della società che eroga il servizio di dare evidenza dei controlli dalla stessa posti in essere ai fini di garantire il rispetto del D.Lgs. 231/2001).

Procedure aziendali

Oltre a quanto previsto dei Principi Generali di Comportamento ed al Codice Etico, nell'ambito dei reati sopra descritti ed a presidio delle attività sottostanti la F.lli Polli SpA ha già adottato le seguenti procedure aziendali:

1. PRO 019 Contabilità generale e predisposizione del bilancio

4.2 SCHEMA RIASSUNTIVO

ATTIVITA'	REATO	FUNZIONE COINVOLTA	CONTROLLO INTERNO
Redazione del bilancio, della relazione degli amministratori e di altre comunicazioni sociali.	Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei	Presidente Vice presidente Amministratore Delegato Consigliere delegato	Attività di controllo svolte dal/i revisore/i e dal Collegio sindacale; PRO 019 " Contabilità

	creditori Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale	CFO Resp. Amministrazione Finanza e Personale	generale predisposizione del bilancio”
Rapporti con i revisori contabili.	Art. 2625 c.c. – Impedito controllo	Presidente Vice presidente Amministratore Delegato Consigliere delegato CFO Resp. Amministrazione Finanza e Personale	Sistema definito di responsabilità del vertice aziendale e di deleghe; Principi di condotta nei rapporti con i Soci ed in materia contabile; Codice Etico.
Operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale	Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori Art. 2629-bis – Omessa comunicazione del conflitto d'interessi Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale	Presidente Vice presidente Amministratore Delegato Consigliere delegato CFO Resp. Amministrazione Finanza e Personale	Codice Etico
Gestione dei Flussi Finanziari	Artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p., Ricettazione. Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Presidente Vice presidente Amministratore Delegato Consigliere delegato CFO Resp. Amministrazione Finanza e Personale	Codice Etico Principi di condotta nei rapporti con i Soci ed in materia contabile; Procedura PRO 006 - Acquisti; Attività di monitoraggio a cura dell'OdV.

5 VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

L'articolo 9 della Legge 123/07 ha introdotto l'art. 25 – septies nel Decreto, il quale prevede la responsabilità della società anche in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma del Codice Penale (lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro.

ARTICOLO 25-Septies D. Lgs n. 231/2001

“1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.”

Gli articoli richiamati dall'articolo 25-septies del D.lgs. sono i seguenti: 589 c.p., 590 c.p. comma 3, 583 c.p., n. 55 del D.Lgs 81 del 9.4.2008.

L'art. 30 del TU Sicurezza (“Modelli di organizzazione e gestione”) specifica che: “Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.”.

Si profila pertanto un sistema “preventivo”, articolato sull'interazione di due differenti modelli gestionali e comportamentali: il primo trae origine dagli obblighi del TU Sicurezza e declina in modo specifico le responsabilità e gli oneri dei soggetti direttamente coinvolti nella gestione e nel monitoraggio della sicurezza sul luogo di lavoro; il secondo, rappresentato dal presente Modello di Organizzazione e Gestione, costituito da una serie più ampia di obblighi e generiche precauzioni improntate ai doveri di correttezza e trasparenza, sulla scorta del Decreto 231/2001, che comprende, al suo interno, anche la struttura del modello *ex* TU Sicurezza.

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

*Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici."*

Art. 55 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

*"1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00 il datore di lavoro:
a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:
a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno."*

Il reato in trattazione è un reato c.d. comune, il cui soggetto attivo può essere chiunque.
Il delitto in commento può essere posto in essere attraverso qualunque azione e/o omissione finalizzata a provocare la morte del soggetto passivo. Tale reato rileva esclusivamente nel caso in cui sia commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
L'elemento soggettivo è la colpa, ovverosia manca nel soggetto attivo l'intenzionalità dell'evento lesivo che tuttavia si realizza a seguito della sua negligenza, imperizia, imprudenza (colpa generica) o per l'inosservanza di leggi e regolamenti (colpa specifica).

Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose

*"Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."*

Art. 583 c.p. - Circostanze aggravanti

*"La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità*

di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2) la perdita di un senso;

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;"

Come per la fattispecie trattata in precedenza, siamo in presenza di un reato comune, il cui soggetto attivo può essere chiunque.

La condotta criminosa può realizzarsi attraverso qualsiasi comportamento idoneo a cagionare la lesione. Da tale comportamento lesivo, che può essere anche di tipo morale o non violento, deve necessariamente scaturire una malattia fisica e/o mentale.

Anche nella presente fattispecie l'elemento soggettivo è la colpa.

La norma prevede una serie di obblighi a carico del Datore di lavoro, alcuni dei quali non delegabili (valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del medesimo Decreto e designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi) e altri delegabili (previsti nell'art. 18 del medesimo Decreto), nonché obblighi a carico del dirigente, del preposto e di chiunque, nella società, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro, dirigente e/o preposto.

Si precisa che la responsabilità dell'ente per la commissione del reato di omicidio colposo (e lesioni personali come si preciserà in seguito) sembra potersi configurare anche in assenza di una generica o specifica utilità derivante direttamente dal reato. In relazione al delitto perpetrato con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è infatti sufficiente che i presidi e le misure previsti dalla normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro non siano stati implementati, determinando, in tal modo, un vantaggio economico indiretto per l'ente.

Pertanto, la condotta negligente del datore di lavoro che, omettendo di implementare le norme poste a tutela della sicurezza del lavoratore (attraverso per esempio la mancata valutazione dei rischi aziendali e/o della nomina del responsabile interno per la sicurezza), abbia cagionato la morte di una persona può costituire il presupposto per l'insorgere di responsabilità ex D. Lgs. 231/01.

Il datore di lavoro, in virtù della sua posizione di garante della sicurezza anche nei confronti dei terzi, è responsabile nei casi d'inidoneità nella predisposizione delle misure di sicurezza richieste che, seppur adottate, non hanno integrato i requisiti minimi di legge. Si ricorda inoltre che la creazione e l'implementazione dei presidi richiesti dal TU Sicurezza costituiscono un prerequisito per l'efficacia dello stesso MOG ai sensi dell'art. 30 del citato testo unico.

Il MOG pertanto:

- a) Recepisce il "Documento di Valutazione dei Rischi", redatto ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 81/08, che contempla la valutazione dei rischi riscontrati in azienda al fine di garantire una concreta tutela della salute dei lavoratori. Tale documento costituisce parte delle attività che la società deve porre in essere per dare concreta attuazione al disposto dell'art. 30 D.Lgs. 81/08;
- b) Contribuisce attraverso il sistema di reporting all'individuazione delle condotte o fatti sintomatici del cattivo, difettoso o mancato funzionamento dei suddetti presidi, misure e piani di sicurezza.

Applicabilità della fattispecie

Il reato è astrattamente commissibile dalla Società.

Attività a rischio

Colpevole violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Aree aziendali a rischio

Attività svolte all'interno dello stabilimento produttivo di Monsummano Terme (PT)

Funzioni aziendali a rischio

Presidente
Amministratore Delegato
Vice presidente
Procuratore speciale
Consigliere delegato

5.1 PROTOCOLLI SPECIFICI

Principi generali di comportamento

La società deve essere costantemente a norma con la disciplina in vigore sulla sicurezza del lavoro, nonché con le previsioni di cui al decreto legislativo 9 Aprile 2008 n. 81.

In particolare, la funzione sulla sicurezza del lavoro deve essere delegata ad un soggetto in possesso delle competenze tecniche per svolgere l'incarico affidato, ferma restando la responsabilità dell'OdV e della Società di porre in essere tutte le misure idonee a prevenire qualsivoglia incidente sul lavoro.

I compiti del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, degli eventuali addetti al medesimo servizio, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente devono essere puntualmente documentati.

Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- La valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- La programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- L'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- Il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- La riduzione dei rischi alla fonte;
- La sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- La limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- L'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- La priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- Il controllo sanitario dei lavoratori;
- L'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e conseguente assegnazione, ove possibile, ad altra mansione;
- L'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- L'informazione e formazione adeguate per dirigenti e preposti;
- L'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- L'adeguata istruzione ai lavoratori;
- La partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- La partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);

- La programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- Le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- L'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- La regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Il sistema aziendale della Società deve essere in grado di adempiere a tutti gli obblighi giuridici relativi:

- Al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- Alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- Alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Alle attività di sorveglianza sanitaria;
- Alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- Alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- Alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- Alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Procedure aziendali

Oltre a quanto previsto dei Principi Generali di Comportamento ed al Codice Etico, nell'ambito dei reati sopra descritti ed a presidio delle attività sottostanti, le attività aziendali finalizzate a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro sono formalizzate mediante apposite procedure ed istruzioni operative.

Al fine di evitare la duplicazione della documentazione aziendale, oltre che per consentire agevole lettura del presente documento, la Società ha ritenuto opportuno non riportare il contenuto di quella documentazione relativa all'adeguamento ai dettami del D.Lgs. 81/2008, intendendola integralmente richiamata e facente parte del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Le attività di natura organizzativa sono formalizzate nei documenti previsti per ciascuna funzione aziendale e che devono intendersi come facenti parte del presente Modello Organizzativo. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo di riferimento a:

- Piani di emergenza ai fini di prevenzione degli incendi, ecc.;
- Verbali di riunioni periodiche di analisi delle criticità emerse durante le attività di monitoraggio o in base alle segnalazioni di varia fonte;
- Verbali di riunioni con i rappresentanti sindacali;
- Tutte le attività di sorveglianza sanitaria e di primo soccorso medico sono formalizzate secondo quanto previsto dal documento di valutazione dei Rischi ex articoli 28 e 29 D. Lgs. 81/2008 a cura del medico competente e degli addetti al pronto soccorso;
- L'attività di formazione ed informazione dei lavoratori è formalizzata secondo quanto previsto dai sistemi qualità adottati e certificati;
- L'attività di vigilanza è, con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro, formalizzata secondo quanto previsto dai sistemi qualità adottati e certificati;

- La Società procede alla formalizzazione delle acquisizioni di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge nel rispetto delle normative vigenti per ciascuna di esse e secondo le singole procedure previste. Ogni richiesta viene registrata secondo il sistema di archiviazione documentale previsto dal relativo sistema qualità.
- La Società procede periodicamente alla verifica di tutte le procedure adottate mediante le modalità previste dal documento della valutazione dei rischi redatto ai sensi degli articoli 28 e 29 del D. Lgs. 81/2008.

5.2 SCHEMA RIASSUNTIVO

ATTIVITA'	REATO	FUNZIONE COINVOLTA	CONTROLLO INTERNO
Gestione della sicurezza sul lavoro e Decreto Legislativo 81/2008	Artt. 589 e 590 c.p. in violazione alle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e del lavoro	<p>Presidente</p> <p>Amministratore Delegato</p> <p>Datore di Lavoro</p> <p>RSPP</p> <p>Medico Competente</p> <p>Chiunque eserciti di fatto poteri giuridici riferiti al Datore di lavoro, dirigente e/o preposto.</p>	<p>Codice Etico</p> <p>Principi Generali di Comportamento relativi alla gestione della sicurezza e della salute e dei relativi adempimenti normativi</p> <p>Nomina da parte dei Datori di Lavoro del RSPP e costituzione del SPP;</p> <p>Nomina degli addetti alla gestione delle emergenze, alla prevenzione degli incendi e nomina degli addetti al primo soccorso;</p> <p>Nomina del Medico del Lavoro in qualità di Medico Competente;</p> <p>Riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/2008;</p> <p>Formazione ed informazione periodica rivolta a tutti i dipendenti prevista dalla normativa in materia;</p> <p>Formazione specifica.</p>

6 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

L'art. 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 di attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale.

L'articolo 52 stabilisce anche per l'OdV gli obblighi di vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel decreto e di comunicare agli organi e alle autorità competenti le infrazioni alle disposizioni adottate.

ARTICOLO 25-Octies D. Lgs n. 231/2001

“1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis , 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.”

Gli articoli del codice penale richiamati dall'articolo 25-octies del D.lgs. n. 231/01 sono: 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1

Art. 648 c.p. - Ricettazione

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto.”

Siamo in presenza di un reato comune, il cui soggetto attivo può essere quindi chiunque.

Il reato si realizza nel caso di acquisto, ricezione od occultamento di denaro o cose provenienti da un delitto anteriore.

La ricettazione è un reato contro il patrimonio che si compone di più attività, successive ed autonome rispetto alla consumazione del delitto presupposto, che sono finalizzate al conseguimento di un profitto.

L'accertamento giudiziale del reato presupposto non risulta necessario, essendo sufficiente che la sua sussistenza risulti al giudice chiamato a conoscere della ricettazione, pertanto la ricettazione è configurabile anche se il reato presupposto resta a carico di ignoti.

Per “acquisto” si intende semplicemente il possesso del denaro o delle altre cose provenienti dal delitto e si riferisce a qualsiasi fatto giuridico che importi l'acquisizione di fatto di una cosa di origine illegittima da parte dell'agente.

Con il termine “ricezione” si indica ogni atto volto al conseguimento della disponibilità del bene, anche solo temporaneamente.

Per “occultamento” si intende, una volta ottenuto il bene di provenienza delittuosa, il doloso nascondimento dello stesso, ancorché temporaneo.

Il presupposto per la configurabilità del reato risiede nell’ottenimento da parte dell’agente di incrementi patrimoniali derivanti da acquisizione di beni di illegittima provenienza.

Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.”

Come nella fattispecie precedente siamo in presenza di un reato comune, il cui soggetto attivo può essere quindi chiunque.

Il reato si realizza nel caso di sostituzione, trasferimento di beni di provenienza illecita o compimento in relazione ad essi di qualsiasi operazione in modo da ostacolare l’identificazione dell’origine dei beni.

Sono contemplate sia le attività volte alla trasformazione del bene sia quelle che, pur non alterando i dati esteriori del bene stesso, sono d’ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa.

L’auto-riciclaggio, ossia la condotta di colui che intenzionalmente utilizza e/o occulta i proventi derivanti dalla propria attività criminosa ovvero da un reato al quale ha partecipato in concorso viene punito dalla legge n. 186 del 15/12/2014, in vigore dal 1° gennaio 2015.

Il presupposto per la configurabilità è il compimento di operazioni volte non solo ad impedire ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza della *res*, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell’aggirare la libera e normale esecuzione dell’attività posta in essere.

La legge 9 agosto 1993 n. 328 ha esteso i reati presupposto del riciclaggio a tutti i delitti non colposi che abbiano generato un provento economico illecito, a puro titolo esemplificativo la rapina, il sequestro, l’estorsione, il traffico di armi o sostanze stupefacenti, la corruzione, i reati finanziari, i reati societari.

In tal modo non occorre più dimostrare la consapevolezza dell’agente rispetto alla provenienza dei beni dalle specifiche ipotesi di reato, ma è sufficiente una generica conoscenza circa l’origine illecita dei beni.

L’elemento soggettivo, oltre alla volontà di compiere l’attività di sostituzione, trasferimento o di ostacolo, comprende la consapevolezza che i capitali o gli altri beni da riciclare provengono da un delitto non colposo.

Art. 648-ter c.p. - Riciclaggio

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.”

Anche per reato in parola il soggetto attivo può essere chiunque, fatta eccezione per chi abbia partecipato al delitto presupposto e nei casi di cui agli artt. 648 e 648-bis c.p..

Il reato si realizza con l'impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Applicabilità della fattispecie

I reati può essere, in via astratta, commesso dalla Società.

Attività a rischio

Gestione di incassi e pagamenti.

Conversione o trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza della loro provenienza da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi.

Gestione dei rapporti con i fornitori ed i partner sia a livello nazionale che internazionale.

Gestione dei rapporti con gli autotrasportatori per le consegne dei prodotti.

Aree aziendali a rischio

Amministrazione e Finanza

Acquisti

Funzioni aziendali a rischio

Presidente

Amministratore Delegato

Vice presidente

Consigliere delegato

Amministrazione, finanza e personale

Acquisti

6.1 PROTOCOLLI SPECIFICI

Principi generali di comportamento

I flussi finanziari devono essere costantemente monitorati.

L'estensione dei reati-presupposto del riciclaggio a "tutti i delitti non colposi" ha esteso il campo applicativo della norma ad una serie di reati, di natura economica, finanziaria e contro la pubblica amministrazione già tipizzati nel presente modello; a titolo esemplificativo i reati di malversazione, concussione, corruzione, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato.

L'OdV, fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, unito al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza ed al comitato di controllo di gestione e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto, vigila sull'osservanza delle norme contenute nel decreto di cui sopra.

I suddetti soggetti hanno l'obbligo di comunicare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2007:

- 1) Senza ritardo, tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2; alle autorità di vigilanza di settore;
- 2) Senza ritardo, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 di cui hanno notizia al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato;
- 3) Entro trenta giorni, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12 e 13 e all'articolo 50 di cui hanno notizia al Ministero dell'economia e delle finanze;

4) Entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 36 di cui hanno notizia.

Con riferimento ai precedenti punti, si riportano le disposizioni relative alle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, all'organizzazione, alla registrazione, alle procedure e ai controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L'obbligo di segnalazione delle c.d. "operazioni sospette" è riferito sia alle operazioni aventi ad oggetto denaro/utilità di sospetta provenienza illecita sia a quelle aventi ad oggetto denaro/utilità che si sospetta possano essere destinati al finanziamento del terrorismo.

In tema di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore:

- È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 12.500,00 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
- Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 12.500,00 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
- Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
- Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
- Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 12.500,00 euro.
- I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 12.500,00 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore.

In tema di divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia, è vietato:

- Aprire in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
- Utilizzare in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri.

Procedure aziendali

Oltre a quanto previsto dei Principi Generali di Comportamento ed al Codice Etico, nell'ambito dei reati sopra descritti, ed a presidio delle attività sottostanti, la F.lli Polli SpA ha già adottato le seguenti procedure aziendali:

1. PRO 006 Acquisti
2. PRO 012 Gestione fornitori

6.2 SCHEMA RIASSUNTIVO

ATTIVITA'	REATO	FUNZIONE COINVOLTA	CONTROLLO INTERNO
Gestione dei flussi finanziari, gestione degli approvvigionamenti, gestione della logistica.	art. 648 c.p. – Ricettazione	Presidente	Codice Etico
	art. 648-bis c.p. –	Amministratore Delegato	Principi Generali di Comportamento per la

	<p>Riciclaggio</p> <p>art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</p>	<p>Vice presidente</p> <p>Amministrazione, finanza e personale</p> <p>Acquisti</p>	<p>gestione dei flussi finanziari e monetari</p> <p>PRO 006 - Procedura acquisti;</p> <p>Attività di monitoraggio a cura dell'OdV.</p> <p>PRO 012 - Gestione fornitori</p>
--	---	--	--

7 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, siglata a Budapest il 23 novembre 2001, costituisce il primo accordo internazionale riguardante i crimini commessi attraverso internet o altre reti informatiche. Tale Convenzione si pone l'obiettivo di realizzare una politica comune sul tema tra gli Stati membri, attraverso l'adozione di una legislazione appropriata che consenta di combattere il crimine informatico in maniera coordinata.

Il legislatore italiano ha ratificato la citata Convenzione con la Legge 18 marzo 2008, n. 48 che ha apportato significative modifiche al nostro corpus normativo dal punto di vista sostanziale e processuale.

In particolar modo, i titoli VII, XII e XIII del libro secondo del codice penale sono stati oggetto di modifica e rivisitazione al fine di:

- 1) Estendere la punibilità delle condotte criminose già in danno di documenti cartacei a quelle aventi ad oggetto documenti informatici;
- 2) Introdurre nuove fattispecie delittuose, poste in essere attraverso l'utilizzo di internet o di altre reti informatiche.

La portata delle modifiche introdotte ha investito anche il D.Lgs. 231/01 che, sulla scorta della previsione contenuta al nuovo articolo 24-bis, sancisce la punibilità, ai sensi del citato Decreto, delle condotte criminose delineate dagli articoli novellati del codice penale qualora i reati in questione siano commessi da dipendenti dell'ente, da soggetti ad essi equiparati e/o da soggetti in posizione apicale anche nell'interesse e/o a vantaggio dell'ente stesso.

ARTICOLO 24 bis D. Lgs n. 231/2001

“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni

interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)."

Gli articoli del codice penale richiamati dall'articolo 24-bis del D.lgs. n. 231/01 sono: 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 490, 491-bis, 492, 493, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-quater, 617-quinquies, 635, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-quinquies.

Art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio."

Le condotte di reato di articolano:

- 1) Nell'accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;
- 2) Nella permanenza in un sistema informatico o telematico contro la volontà espressa o tacita del titolare.

Relativamente al punto 1), si deve evidenziare che per accesso non deve intendersi il mero collegamento fisico con il sistema bensì un vero e proprio collegamento logico attraverso il quale i due terminali coinvolti (quello su cui risiede il supporto informatico e quello del soggetto che perpetra il reato) possono instaurare un "dialogo" che consenta l'eventuale lettura, eliminazione, copiatura o modificazione di dati.

Per quanto concerne il punto 2), gli estremi della fattispecie sono integrati anche qualora il soggetto, pur avendo validamente ottenuto l'autorizzazione all'accesso, rimanga nel sistema informatico, contravvenendo alla nuova e contraria volontà del titolare sopraggiunta solo successivamente al primo ingresso nel sistema, oppure qualora l'agente operi oltre i limiti dell'autorizzazione concessa, perseguendo fini diversi da quelli concordati.

Art. 615-quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a € 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater."

Le condotte criminose, punibili se poste in essere al fine di procurare all'agente o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, sono così raggruppabili:

- 1) Detenzione, diffusione e/o riproduzione di codici di accesso, parole chiave e ogni altro mezzo idoneo allo scopo;
- 2) Fornitura a terzi di indicazioni o istruzioni idonee al compimento dell'accesso abusivo nel sistema informatico o telematico.

Per quanto riguarda la condotta al punto 1), si deve rilevare che l'atto del comunicare, e/o del consegnare e/o del diffondere codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico, deve essere necessariamente successivo a quello del "detenere". Al contrario, per quanto riguarda l'attività di riproduzione, essa prescinde (non necessita) dalla detenzione stessa e anzi deve essere intesa come una riproduzione non autorizzata di un qualsiasi mezzo di accesso.

In relazione alla condotta sub 2), si tratta della fornitura di tutte le informazioni tecniche necessarie per ricostruire i codici di accesso o le parole chiave in modo tale da poter aggirare o superare le misure di protezione poste a presidio del sistema informatico o telematico.

Ai fini del compimento del reato, è irrilevante che i codici siano stati procurati abusivamente o mediante autonoma elaborazione degli stessi.

Art. 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) *in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) *da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) *da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato."*

Il reato in oggetto tende a punire le seguenti condotte:

- 1) Danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso riconducibili, tramite la diffusione, la comunicazione o la consegna di un programma informatico, apparecchiature o dispositivi di propria o altrui creazione;
- 2) Interruzione, totale o anche solo parziale, o alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso riconducibili, tramite la diffusione, la comunicazione o la consegna di un programma informatico, apparecchiature o dispositivi di propria o altrui creazione.

Art. 617-quinquies c.p. - Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

"Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater."

Compie il delitto chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.”*

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, da chiunque posta in essere.

Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”*

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui, da chiunque posta in essere.

Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”*

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è commesso da chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 - bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento

Art. 635-quinquies c.p. -Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

*“Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”*

Il delitto è commesso se il fatto di cui all'art. 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Art. 640-quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.”

La fattispecie delittuosa delineata identifica la condotta penalmente rilevante del certificatore di firma elettronica che rilascia un certificato qualificato pur in assenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Il rilascio del certificato qualificato incrementa la sicurezza e l'integrità del documento su cui la firma è apposta. In altri termini, in presenza di certificazione, la firma elettronica si trasforma in firma qualificata.

Più nello specifico, la condotta del soggetto che induce i terzi a ritenere che vi sia ragionevole certezza dell'integrità dei dati contenuti nel documento e dell'autenticità dello stesso risulta perseguibile se messa in atto al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e arrecare danno a terzi.

Costituiscono reato le condotte di falsità in documenti informatici, accesso abusivo a sistemi informatici o telematici, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, installazione o diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico nonché condotte di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

I reati di cui si tratta hanno quale comun denominatore la realizzazione a mezzo di strumenti informatici.

Tra gli elementi comuni alla vasta gamma di reati considerati rientra l'elemento soggettivo di volta in volta richiesto dalle norme, il quale si connota della volontarietà dell'azione, nel caso di dolo generico, e della presenza sia della prima che della specifica finalità perseguita dall'autore del reato, nel caso di dolo specifico.

Applicabilità della fattispecie

Tutti i reati sopra descritti possono essere, in via astratta, commessi dalla Società.

Attività a rischio

Operatività e gestione dei sistemi informativi.

Gestione degli invii di documenti alla Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate etc.

Gestione dei dati e delle informazioni relative ai bilanci di esercizio.

Gestione delle informazioni relative alle condizioni contrattuali con clienti e fornitori.

Aree aziendali a rischio

Amministrazione e Finanza

Information Technologies

Funzioni aziendali a rischio

Presidente
 Amministratore Delegato
 Vice presidente
 Consigliere delegato

7.1 PROTOCOLLI SPECIFICI

Principi generali di comportamento

La società deve porre in essere tutte le procedure necessarie per prevenire la commissione di delitti informatici ed il trattamento illecito dei dati.

Il Codice Etico è stato implementato prevedendo un capitolo appositamente studiato per disciplinare l'uso del sistema informatico all'interno dell'azienda.

Sono stati implementati i sistemi di controllo al fine di monitorare l'attività dei dipendenti e/o consulenti, dichiarando i limiti di impiego della struttura (ad esempio, nell'uso della rete internet per web e posta elettronica); il fine è quello di documentare ed impedire comportamenti illeciti come l'uso di password non autorizzate, detenzione o installazione di software non previsto esplicitamente dall'azienda – escludendo ovviamente la detenzione di *virus*, *spyware* di ogni genere e natura e dispositivi atti all'interruzione di servizi o alle intercettazioni – impiegabile per commettere illeciti dall'interno del perimetro dell'azienda stessa.

Il presente Modello Organizzativo si integra con la documentazione aziendale relativa al GDPR, al fine di bilanciare con precisione gli strumenti di controllo con il diritto alla riservatezza degli utenti e dei titolari dei dati trattati, rispetto anche ai rapporti esterni che si tengono attraverso gli strumenti informatici (ad esempio, rapporti con i clienti, fornitori, ecc.).

La presente sezione prevede a carico degli Organi Sociali - in via diretta - e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti della Società - limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nei codici comportamentali adottati e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali – il rispetto dei seguenti principi:

- L'accesso alla rete informatica aziendale, finalizzato all'inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire tramite l'utilizzo dei massimi livelli di sicurezza informatica allo stato dell'arte;
- Ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite una *user ID* ed una *password* personale, che l'operatore si impegna a non divulgare ad altri soggetti. La titolarità della *user ID* e della *password* è certificata dal responsabile dei sistemi informativi, presso il quale le stesse sono depositate. Per lo svolgimento dei suoi compiti, L'OdV è autorizzato a prendere visione degli atti depositati;
- È fatto divieto di utilizzare la *user ID* o la *password* di altro operatore.

Procedure aziendali

Documentazione aziendale relativa al GDPR

7.2 SCHEMA RIASSUNTIVO

ATTIVITA'	REATO	FUNZIONE COINVOLTA	CONTROLLO INTERNO
-----------	-------	--------------------	-------------------

<p>Gestione dell'invio ad uffici della Pubblica Amministrazione di documenti contrassegnati da firma digitale.</p>	<p>Art. 491-bis c.p. Falsità in un documento informatico pubblico o privato</p>	<p>Presidente Amministratore Delegato Vice presidente CFO</p>	<p>Dettami del Codice Etico Misure preventive come da documentazione relativa al GDPR Principi generali di comportamento</p>
<p>Gestione all'accesso ai dati di Bilancio prima dell'invio alla Camera di Commercio ed alle condizioni contrattuali con clienti e fornitori.</p>	<p>Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</p>	<p>Presidente Amministratore Delegato Vice presidente CFO</p>	<p>Dettami del Codice Etico Misure preventive come da documentazione relativa al GDPR Gestione del monitoraggio della rete, dei sistemi, delle applicazioni; Gestione degli incidenti di sicurezza informatica; Gestione delle password per l'accesso ai sistemi, alle applicazioni ed alle cartelle condivise; Implementazione di contromisure di tipo tecnologico a prevenzione del rischio di diffusione di virus ed altri codici malevoli sulle postazioni di lavoro.</p>

8 DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

ARTICOLO 24-Ter D. Lgs n. 231/2001

“1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto

comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.”

Le norme richiamate dall'articolo 24-ter del D.lgs. n. 231/01 sono le seguenti: art. 416 c.p., art. 600 c.p., art. 600-bis c.p., art. 600-ter c.p., art. 600-quater c.p., art. 600-quater.1 c.p., art. 600-quinquies c.p., art. 601 c.p., art. 601-bis c.p., art. 602 c.p., art. 609-bis c.p., art. 609-quater c.p., art. 609-quinquies c.p., art. 609-octies c.p., art. 609-undecies c.p., art. 12 D. Lgs n. 286 del 25/11/1998, art. 416-bis c.p., art. 416-ter c.p., art. 630 c.p., art. 73 del D.P.R. 309/1990, art. 74 del D.P.R. 309/1990, art. 407, comma 2, lettera a), numero c.p., art. 2 L. 110 del 18/04/1975.

La Legge 16 marzo 2006 n. 146 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 – all'articolo 3 definisce il reato transnazionale nel caso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché il reato stesso:

- a. Sia commesso in più di uno Stato;
- b. Ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c. Ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d. Ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Segue la trattazione dei soli reati cui è stato associato un rischio di commissione sensibili per la Società.

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 601-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.”

Art. 416-bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.”

Applicabilità della fattispecie

reati possono essere, in via astratta, commessi dalla Società.

Attività a rischio

procedure di selezione ed assunzione del personale e di collaboratori;
costituzione di partnership o forme di collaborazione con soggetti esterni;
gestione dei contratti di acquisto e di vendita, e di acquisizione di servizi ed interventi di consulenza;
gestione delle risorse finanziarie e monetarie;
gestione della fiscalità aziendale

Funzioni aziendali a rischio

Presidente
Vicepresidente
Amministratore Delegato
Consiglieri Delegato
CFO

8.1 PROTOCOLLI SPECIFICI

Specifiche indicazioni contenute nel Codice Etico

Principi generali di comportamento

- Verificare i requisiti di onorabilità e professionalità dei partner commerciali e/o finanziari.
- Controllare, sia sotto il profilo formale che sostanziale, i flussi finanziari aziendali.
- Determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissare dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard.
- Identificare una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard.
- Identificare un organo/soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto, con specifica indicazione di compiti, ruoli e responsabilità.
- Verificare delle caratteristiche di onorabilità e professionalità dei fornitori di beni e/o servizi prima dell'inserimento negli appositi albi/elenchi.
- Determinare i criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint-venture con altre imprese estere per la realizzazione di investimenti.
- Imporre trasparenza e tracciabilità degli accordi/joint-venture con altre imprese estere per la realizzazione di investimenti.
- Redazione, aggiornamento e diffusione di protocolli disciplinanti l'apertura e la chiusura di c/c bancari, l'attribuzione della gestione tecnica delle condizioni bancarie o dei titoli a persone diverse da quelle delegate ad operare con gli istituti di credito; i processi da seguire per la riconciliazione dei documenti bancari con le risultanze contabili.
- È vietato che una persona possa, da sola, attivare, gestire, autorizzare e chiudere un processo sensibile.

8.2 SCHEMA RIASSUNTIVO

ATTIVITA'	REATO	FUNZIONE COINVOLTA	CONTROLLO INTERNO
procedure di selezione ed assunzione del personale e di collaboratori; costituzione di partnership o forme di collaborazione con soggetti esterni; gestione dei contratti di acquisto e di vendita, e di acquisizione di servizi ed interventi di consulenza; gestione delle risorse finanziarie e monetarie; gestione della fiscalità aziendale	art. 416 c.p. – Associazione per delinquere; art. 416-bis c.p. – Associazione di tipo mafioso.	Presidente Vicepresidente Amministratore Delegato Consiglieri Delegato CFO	Specifiche indicazioni contenute nel Codice Etico

9 DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Si tratta di reati che sottendono tutti la volontà del legislatore di proteggere l'interesse alla fede pubblica; con tale espressione si intende la fiducia che la collettività ripone sulla genuinità o autenticità di

determinati oggetti, simboli, segni e forme esteriori su cui deve potersi fare affidamento, al fine di rendere certo lo svolgimento del traffico economico.

ARTICOLO 25-Bis D. Lgs n. 231/2001

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.”

Gli articoli del codice penale richiamati dall'articolo 25-bis del D. lgs. n. 231/01 sono: 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464, 473, 474.

Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500,00 a € 25.000,00.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500,00 a € 35.000,00 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

La norma in oggetto tende a tutelare non solo la pubblica fede, ma anche il diritto esclusivo di fabbricazione ed uso acquisito in forza di un brevetto.

L'applicazione della norma è subordinata all'osservanza delle norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Per marchi e segni distintivi si intendono segni emblematici o nominativi utilizzati dall'imprenditore per contraddistinguere un prodotto o una merce, indicandone la provenienza aziendale.

Per quanto riguarda i marchi, questi devono essere depositati, registrati o brevettati, nelle forme di legge all'esito della procedura prevista; relativamente alle opere dell'ingegno, potrà aversi falsificazione solo se essa sia stata formalmente riconosciuta come tale, relative a alla registrazione.

I contrassegni esteri devono essere riconosciuti dall'ordinamento italiano attraverso la registrazione presso l'ufficio internazionale per la proprietà industriale che comporta l'equiparazione a quelli registrati direttamente in Italia.

Con il riferimento ai “brevetti” la norma intende tutelare l'invenzione brevettata, ossia il contenuto sostanziale del diritto brevettato.

Per “disegni industriali” si intendono i lavori figurativi di un’opera di una qualsiasi industria; mentre con “modelli industriali” si indicano gli archetipi di una scoperta o di una nuova applicazione industriale e comprendono i modelli ornamentali (purché brevettati) e i modelli di utilità.

La presentazione della domanda di brevetto (conoscibile dal pubblico) rende individuabile l’oggetto materiale della tutela penale poiché da tale momento diventa possibile l’illecita riproduzione del modello.

Con riferimento ai marchi, segni distintivi delle opere dell’ingegno, prodotti industriali, brevetti, disegni e modelli industriali, come sopra definiti:

- a) La “contraffazione” consiste nell’abusiva riproduzione della rappresentazione grafica o altrimenti espressiva dei contrassegni citati, così da creare confusione nel pubblico dei consumatori sull’autentica provenienza del prodotto. Deve trattarsi della riproduzione degli elementi essenziali del contrassegno genuino, la cui confondibilità deve essere valutata tenendo conto dell’impressione d’insieme e della specifica categoria di consumatori cui il prodotto è destinato¹²¹;
- b) L’“alterazione” si realizza attraverso la falsificazione parziale della rappresentazione grafica o altrimenti espressiva dei contrassegni citati, mediante l’eliminazione o l’aggiunta di elementi costitutivi marginali;
- c) L’uso di tali contrassegni deve essere fatto da persona che non concorra nella contraffazione o alterazione (altrimenti l’uso resterebbe assorbito nel reato di contraffazione o alterazione) e deve essere un uso di natura commerciale o industriale (non meramente personale) diverso da quello sanzionato all’art. 474 c.p..

Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500,00 a € 35.000,00.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

Si ha contraffazione in caso di riproduzione integrale di un marchio, mentre si realizza alterazione quando v’è imitazione fraudolenta o falsificazione parziale, ma tale da creare confusione con il segno distintivo originario.

Per individuare tali situazioni occorre un raffronto tra i segni in sé considerati, poiché ciò che incide nell’ambito del reato in esame è la possibilità di confusione tra marchi e non tra prodotti.

Per “introduzione nel territorio dello Stato” è sufficiente il passaggio di frontiera ma è necessario provare lo scopo del commercio.

Perché ci sia “detenzione per la vendita” non è necessaria la presenza di concrete trattative di vendita, essendo sufficiente che, dalle circostanze di fatto, si possa desumere che gli oggetti erano posseduti per la vendita. Ai sensi dell’art. 6 c.p. (“Reati commessi nel territorio dello Stato”) è punibile anche la detenzione in Italia di merci destinate alla vendita nei mercati esteri.

Perché sussista la messa in vendita di prodotti con segni falsi non è necessaria la vendita effettiva, essendo ad esempio sufficiente la giacenza della merce nei luoghi destinati al commercio. Inoltre, nel caso di immissione in circolazione di prodotti contrassegnati non rileva se il singolo acquirente sia stato effettivamente ingannato o se fosse addirittura consapevole della falsità, ma solo se il marchio contraffatto sia idoneo a fare falsamente apparire quel prodotto come proveniente da un determinato produttore .

La “messa altrimenti in circolazione di prodotti con segni falsi” consiste nel far uscire le cose dalla sfera di custodia del detentore, in forme diverse dall’offerta in vendita.

Il tentativo è configurabile limitatamente alla condotta di importazione, perché negli altri casi la mera detenzione consuma il reato.

Applicabilità della fattispecie

I reati possono essere, marginalmente ed in via astratta, commessi dalla Società.

Aree aziendali a rischio

Ricerca e Sviluppo
Sistema Qualità

Funzioni aziendali a rischio

R. & D. e Sistema Qualità

9.1 PROTOCOLLI SPECIFICI

Principi generali di comportamento

Codice Etico

Procedure aziendali

PRO 200 – Gestione sviluppo nuovi prodotti e modifica prodotti esistenti

9.2 SCHEMA RIASSUNTIVO

ATTIVITA'	REATO	FUNZIONE COINVOLTA	CONTROLLO INTERNO
Sviluppo nuovi prodotti Etichettatura sviluppo loghi	Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	R. & D. e Sistema Qualità	Codice Etico PRO 200 – Gestione sviluppo nuovi prodotti e modifica prodotti esistenti

10 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

ARTICOLO 25-Bis.1 D. Lgs n. 231/2001

“1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514, la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive

previste dall'articolo 9, comma 2."

Gli articoli del codice penale richiamati dall'articolo 25-bis.1.del D.Lgs n. 231/01 sono i seguenti: 513, 513-bis, 514, 515, 516, 517, 517-ter, 517-quater.

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio

"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00."

Il bene giuridico tutelato dalla norma è, principalmente, il libero esercizio e il normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento influisce sull'economia pubblica. In ordine alla configurabilità del delitto va ribadito che disposizione riguarda qualunque attività svolta in forma imprenditoriale e che è diretta a punire le condotte di concorrenza attuate con atti di coartazione, quali, ad esempio, continue minacce e violenze esercitate sulle imprese rivali, anche con storno del personale, allo scopo di eliminarle dal mercato.

Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

*"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici."*

L'ipotesi delittuosa in esame va inquadrata nella categoria dei reati di pericolo, in quanto si perfeziona nel momento in cui vengono attuati atti di violenza o minaccia diretti ad impedire o a rendere più gravoso il libero esercizio dell'attività economica altrui, la cui commissione è considerata dal legislatore come atto di concorrenza sleale.

Tale disposizione è stata introdotta per fare fronte a quei comportamenti, tipici delle associazioni mafiose, diretti a scoraggiare la concorrenza, ledendo quindi il normale svolgimento dell'attività industriale o commerciale dei privati.

Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali

*"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516,00
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474."*

Le condotte alternative di reato si articolano nella:

- 1) Vendita di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati sui mercati nazionali o esteri;
- 2) Messa in circolazione di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati sui mercati nazionali o esteri.

Entrambe le condotte devono essere finalizzate a causare un danno all'industria nazionale.

Mentre la condotta può essere realizzata sia sul mercato estero che su quello italiano, il danno deve necessariamente prodursi in Italia. Tale danno può configurarsi come una diminuzione del volume complessivo degli affari o come l'offuscamento dell'immagine dell'industria in relazione alla sua capacità produttiva o alla correttezza negli scambi.

Occorre tuttavia che il pregiudizio coinvolga un settore dell'industria rilevante, dovendosi escludere la rilevanza penale del danno cagionato ad una sola impresa.

Il secondo comma introduce un'aggravante per i casi in cui i marchi o i segni di riconoscimenti contraffatti o alterati siano registrati. In mancanza di tale registrazione si applicherà invece la pena, più lieve, di cui al comma 1.

Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio

“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065,00.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103,00.”

La condotta illecita si realizza qualora il soggetto attivo, nell'esercizio di un'attività commerciale, consegna all'acquirente:

- 1) Una cosa mobile per un'altra, ovvero;
 - 2) Una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.
- La “consegna” consiste nella dazione materiale di una cosa mobile o di un documento equipollente; non è necessario che essa derivi da un contratto di compravendita, potendo invece ricondursi ad una permuta, ad un contratto di estimatorio o ad una somministrazione.

L'oggetto materiale della condotta è costituito da tutti i beni mobili ad esclusione del denaro e delle prestazioni personali.

La condotta sub 2) si realizza qualora la cosa consegnata sia essenzialmente diversa, per genere o specie, da quella pattuita o dichiarata. La diversità può risiedere:

- Nell'origine (intesa come il luogo di produzione del bene qualora da tale connotazione esso riceva un particolare pregio o qualità);
- Nella provenienza (riguarda il fatto che il bene sia stato prodotto da una determinata impresa);
- Nella qualità (valore, pregio o utilizzabilità della cosa);
- Nella quantità (numero, peso o misura della merce).

Ai fini della punibilità della condotta in commento non è richiesta alcuna frode da parte del venditore essendo sufficiente la diversità della cosa consegnata rispetto a quella posta in vendita o pattuita. Sono parimenti irrilevanti la riconoscibilità della diversità della merce consegnata da parte di un soggetto di media diligenza e il consenso e/o l'accettazione della merce.

Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.”

Ai fini della punibilità non è necessaria la vendita, essendo sufficiente che le merci siano solo poste in vendita o messe in commercio; a rilevare è quindi anche la semplice detenzione della merce in magazzino.

L'oggetto materiale della condotta è costituito da sostanze alimentari (cibo o bevande) non genuine che abbiano cioè subito un'alterazione nella composizione e/o nell'equilibrio degli ingredienti. L'alterazione può dipendere sia da un'azione umana sia da processi fisico chimici del tutto naturali.

Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.”

Entrambe le condotte – vendita o messa in circolazione - devono essere potenzialmente idonee ad ingannare il consumatore medio; non è pertanto richiesta la verifica di un danno effettivo. Inoltre, il delitto non si consuma esclusivamente con la *traditio* della cosa dal venditore all'acquirente ma anche con la sola messa a disposizione della merce ai potenziali clienti.

In relazione alla messa in circolazione, vi ricadono tutte quelle condotte idonee ad operare la cessione a terzi di opere dell'ingegno e/o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri. Non rileva la mera detenzione ma è necessaria l'effettiva disponibilità per i consumatori; a tal fine, è sufficiente l'uscita del prodotto dai depositi o dai magazzini.

L'oggetto materiale delle condotte previste è costituito da: i) opere dell'ingegno e ii) prodotti industriali (inclusi quelli di provenienza artigianale), contrassegnati con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri anche non registrati.

Le condotte illecite in commento si realizzano qualora la vendita e la messa in circolazione di prodotti e/o opere dell'ingegno siano volte ad indurre in inganno il compratore su:

- 1) Origine - intesa come il luogo di provenienza geografica del prodotto a cui il compratore associ particolari qualità o pregi;
- 2) Provenienza - riguarda il fatto che il bene e/o opera dell'ingegno sia stato prodotto da una determinata impresa;
- 3) Qualità - intesa come composizione della merce e/o opera dell'ingegno.

Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.”

Si ha “usurpazione” del titolo di proprietà industriale quando il soggetto agente non è titolare di alcun diritto sulla cosa e la realizza ugualmente, mentre si ha “violazione” quando non sono rispettate le norme relative ai diritti di proprietà industriale derivanti, ad esempio, da brevettazione e registrazione di marchi, altri segni distintivi, disegni, modelli etc..

La configurabilità del reato in commento è esclusa qualora ricorrano i presupposti per l'applicabilità degli articoli 473 (“*Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali*”) e 474 (“*Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*”) c.p.

Inoltre la punibilità delle condotte illecite in parola è subordinata al rispetto delle norme di legge interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.”

Le condotte alternative di reato si articolano nel:

- 1) Contraffare o alterare indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (comma 1);
- 2) Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o messa comunque in circolazione di prodotti agroalimentari (comma 2).

Inoltre, la norma in commento, rinviando esplicitamente ad altre disposizioni penali, stabilisce:

- L'applicabilità dell'aggravante relativa alla commissione del reato in modo sistematico o attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate (art. 474-ter, comma 2); e
- L'attenuante relativa alla collaborazione con l'autorità di polizia e/o giudiziaria (art. 517-quinquies); e
- L'applicabilità della confisca obbligatoria e per equivalente (art. 474-bis); e
- L'applicabilità, nei casi di rilevante gravità o di recidiva specifica, della temporanea chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso ovvero la revoca della licenza.

Applicabilità della fattispecie

È astrattamente possibile che vengano stabilite delle politiche commerciali attraverso le quali si mettano in vendita prodotti con segni mendaci o usurpando titoli di proprietà industriale

Funzioni aziendali a rischio

Marketing Trade Marketing
R. & D. e Sistema Qualità
Regulatory e Project Management

10.1 PROTOCOLLI SPECIFICI

Principi generali di comportamento

Codice Etico

Procedure aziendali

PRO 007 Verifiche ispettive interne della qualità
PRO 004 Gestione Azioni correttive e preventive

10.2 SCHEMA RIASSUNTIVO

ATTIVITA'	REATO	FUNZIONE COINVOLTA	CONTROLLO INTERNO
Marketing Trade Marketing R. & D. e Sistema Qualità Regulatory e Project Management	Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell'industria o del commercio Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale Art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	Marketing Trade Marketing R. & D. e Sistema Qualità Regulatory e Project Management	Codice Etico PRO 007 Verifiche ispettive interne della qualità PRO 004 Gestione Azioni correttive e preventive

11 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Tali delitti sono stati introdotti all'interno del corpus del D.Lgs. 231/2001 dall'articolo 15, comma 7, lettera c della Legge 23 luglio 2009 n. 99.

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

ARTICOLO 25-Novies D. Lgs n. 231/2001

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo

9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941."

L' articolo 25-novies del decreto rimanda ai seguenti articoli della Legge 22 Aprile 1941 n. 633, c.d. "Legge sul diritto d'autore": 171 comma 1 lettera a-bis, 171 comma 3, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies, 174-quinquies.

Articolo 171 legge del 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

"Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) (abrogata)

f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00."

Articolo 174-Quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

"1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne da comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitano attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.”

In questa norma ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete.

La norma punisce la messa a disposizione del pubblico, mediante immissione in un sistema di reti telematiche e/o con connessioni di qualunque genere, di un'opera dell'ingegno protetta o anche solo una parte di essa.

L'inserimento del delitto all'interno D. Lgs. 231 risponde quindi ad una visione politica di responsabilizzazione di tutte quelle aziende che gestiscono server attraverso cui si mettono a disposizione del pubblico opere protette da diritto d'autore.

Il delitto di cui al comma 3 punisce le condotte menzionate al precedente punto quando commesse su una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Sono quindi previste tre distinte circostanze aggravanti dei reati di cui al comma 1 poste a protezione degli interessi morali e personali degli autori delle opere dell'ingegno.

La prima ipotesi aggravante concerne la protezione dell'opera altrui non destinata alla pubblicazione; la disposizione tutela l'interesse morale dell'autore che si concretizza nella riservatezza dell'opera e nella libertà di decidere sull'opportunità di renderla pubblica.

La seconda aggravante è costituita dall'usurpazione della paternità dell'opera che si realizza con l'indicazione di una paternità dell'opera non rispondente al vero.

La terza ipotesi aggravante punisce l'offesa all'onore e alla reputazione dell'autore realizzate attraverso le condotte di deformazione, modificazione o mutilazione dell'opera.

Il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Articolo 171-bis legge del 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

“1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582,00 a € 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.”

L'articolo si divide in due commi: il primo volto alla tutela dei software in generale, il secondo tutela invece le banche dati.

Non essendo presente la definizione di software all'interno dell'articolo in questione occorre far riferimento all'art. 2 della legge sul diritto d'autore che tutela *“i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore mentre esclude dalla tutela le idee ed i principi che stanno alla base di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce.”*

Sempre l'art. 2 della stessa legge, definisce le banche dati quali *“le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.”*

Il reato può essere commesso da chiunque. Le condotte di reato contemplate si realizzano nei casi di:

- i. Duplicazione abusiva di programmi per elaborare contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (di seguito anche S.I.A.E.);
- ii. Importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla S.I.A.E.;
- iii. Rimozione arbitraria o elusione di dispositivi applicati a protezione di un programma;
- iv. Trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati;
- v. Esecuzione dell'estrazione o del reimpiego della banca di dati;
- vi. Distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati.

La condotta sub i) (duplicazione abusiva) può essere posta in essere sia dai legittimi utilizzatori dei programmi per elaborare, qualora violino specifiche condizioni contrattuali, che da terzi.

Articolo 171-Ter legge del 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

“1. E' punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono

l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

b) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582,00 a € 15.493,00 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici..”

Numerose sono le condotte sanzionate che si inseriscono nell'ottica di una pretesa “pan penalizzazione” che il legislatore degli ultimi anni ha perseguito nei confronti della tutela del software, ma due sono i requisiti che restringono l'ambito di applicabilità della disposizione:

- Le condotte debbono essere poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno;
- E' necessario il dolo specifico di lucro per integrare il fatto tipico.

Articolo 171-Septies legge del 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

“La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SLAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.”

Articolo 171-Octies legge del 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

“1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,00 a € 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso

condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Articolo 174 quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633.”

Il reato è commissibile dai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181-bis L.633/1941 e chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-bis, comma 2 L.633/1941.

Applicabilità della fattispecie

Esiste la possibilità che articoli o altre opere protette vengano utilizzate senza il consenso dell'autore e/o pubblicate sul sito internet o sui social media ;

E' possibile che vengano fotocopiate e distribuite ai destinatari dei servizi dell'Azienda parti di testi (libri o articoli) protetti da diritti d'autore;

E' possibile che per volantini o materiale promozionale dell'Azienda, destinato ad essere distribuito pubblicamente, vengano utilizzate immagini (o anche parti di testo) protetti da diritto d'autore;

· esiste la possibilità che brani musicali (o parte di essi) protetti da diritto d'autore siano utilizzati per accompagnare video autoprodotti;

· in occasione di eventi pubblici (feste, convegni, ecc..) è possibile che vengano diffusi pubblicamente brani musicali o proiettati video o parti di film protetti da diritto d'autore.

Funzioni aziendali a rischio

Presidente

Amministratore Delegato

Vice Presidente

Consiglieri Delegati

Information Technologies

11.1 PROTOCOLLI SPECIFICI

Principi generali di comportamento

Codice Etico

11.2 SCHEMA RIASSUNTIVO

ATTIVITA'	REATO	FUNZIONE COINVOLTA	CONTROLLO INTERNO
Articoli o altre opere protette vengano utilizzate senza il consenso dell'autore e/o pubblicate sul sito internet o sui social media ; E' possibile che vengano fotocopiate e distribuite ai destinatari dei servizi	Articolo 171 legge del 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio Articolo 174-Quinquies legge del 22 aprile 1941, n. 633 -	Presidente Amministratore Delegato Vice Presidente Consiglieri Delegati Information Technologies	Codice Etico Attività di controllo dell'OdV

<p>dell'Azienda parti di testi (libri o articoli) protetti da diritti d'autore; E' possibile che per volantini o materiale promozionale dell'Azienda, destinato ad essere distribuito pubblicamente, vengano utilizzate immagini (o anche parti di testo) protetti da diritto d'autore;</p>	<p>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio Articolo 171-bis legge del 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio Articolo 171-Ter legge del 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio Articolo 171-Septies legge del 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio Articolo 171-Octies legge del 22 aprile 1941, n. 633 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</p>		
---	--	--	--

12 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Tali delitti sono stati introdotti all'interno del corpus del D.Lgs. 231/2001 dall'articolo 4, della Legge 3 agosto 2009 n. 116.

ARTICOLO 25-Decies D. Lgs n. 231/2001

"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote."

Gli articoli del codice penale richiamati dall'articolo 25-decies del D.Lgs n. 231/01 sono i seguenti: art. 377-bis.

Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti

alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”

Siamo in presenza di un reato comune, il delitto può quindi essere commesso da chiunque. La condotta in esame si sostanzia nell'induzione di terzi a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria attraverso:

- L'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità;
- L'uso della violenza o della minaccia.

Applicabilità della fattispecie

Esiste la possibilità che operatori dell'Azienda inducano a commettere tale reato persone interessate da procedimento davanti alle autorità giudiziarie

Attività a rischio

Attività relativa a procedimenti connessi a provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria

Funzioni aziendali a rischio

Potenzialmente tutti i destinatari del Modello

12.1 PROTOCOLLI SPECIFICI

Principi generali di comportamento

Codice Etico

12.2 SCHEMA RIASSUNTIVO

ATTIVITA'	REATO	FUNZIONE COINVOLTA	CONTROLLO INTERNO
Attività relativa a procedimenti connessi a provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria	Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Potenzialmente tutti i destinatari del Modello	Codice Etico

13 REATI AMBIENTALI

ARTICOLO 25-Undecies D. Lgs n. 231/2001

“1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
- 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i reati di cui all'articolo 137:
- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le

seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.”

L'articolo 25-undecies del decreto rimanda agli articoli: 452-bis c.p., 452-quater c.p., 452-quinquies c.p., 452-octies c.p., 416 c.p., 416-bis c.p., 452-sexies c.p., 727-bis c.p., 733-bis c.p., Art. 1 D. Lgs. 121/2011, Art. 1 L. 150/1992, Art. 2 L. 150/1992, Art. 3-bis L. 150/1992, Art. 16 Reg. (CE) n. 338/97, Art. 6 L. 150/1992, Art. 137 D.Lgs. 152/2006, Art. 103 D.Lgs. 152/2006, Art. 104 D.Lgs. 152/2006, Art. 107 D.Lgs. 152/2006, Art. 108 D.Lgs. 152/2006, Art. 256 D.Lgs. 152/2006, Art. 208 D.Lgs. 152/2006, Art. 209 D.Lgs. 152/2006, Art. 210 D.Lgs. 152/2006, Art. 211 D.Lgs. 152/2006, Art. 212 D.Lgs. 152/2006, Art. 214 D.Lgs. 152/2006, Art. 215 D.Lgs. 152/2006, Art. 216 D.Lgs. 152/2006, Art. 192 D.Lgs. 152/2006, Art. 187 D.Lgs. 152/2006, Art. 227 D.Lgs. 152/2006, Art. 257 D.Lgs. 152/2006, Art. 258 D.Lgs. 152/2006, Art. 259 D.Lgs. 152/2006, 452-quaterdecies c.p., Art. 260-bis D.Lgs. 152/2006, 483 c.p., Art. 1 Reg. (CE) 259/1993, Art. 26 Reg. (CE) 259/1993, 477 c.p., 482 c.p., Art. 279 D.Lgs. 152/2006, Art. 3 L. 549/1993, Art. 8 D.lgs. 202/2007, Art. 9 D.lgs. 202/2007.

Art. 452-Bis c.p. - Inquinamento ambientale

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”

Art. 452-Quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.”

Art. 452-Sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 50.000,00 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà."

Art. 452-Octies c.p. - Circostanze aggravanti

"Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale."

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più."

Art. 416-bis c.p. - Circostanze aggravanti

"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso."

Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica

protetta è punito con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.”

Art. 733-bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a € 3.000,00 euro.”

Art. 1 L. 7 febbraio 1992, n. 150 - Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 15.000,00 a € 150.000,00 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 30.000,00 a € 300.000,00. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.”

Art. 2 L. 7 febbraio 1992, n. 150 - Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € 20.000,00 a € 200.000,00 o con l'arresto da sei mesi ad un anno chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio), e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commerci), e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da € 20.000,00 a € 200.000,00. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.”

Art. 3-bis L. 7 febbraio 1992, n. 150

“1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.”

Art. 6 L. 7 febbraio 1992, n. 150 - Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica

“1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie. (omissis)

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da € 15.000,00 a € 300.000,00. (omissis)

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2.”

Art. 137 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale - Sanzioni penali

- “1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da € 5.000,00 a € 52.000,00.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da € 6.000,00 a € 120.000,00.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da € 1.500,00 a € 15.000,00.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da € 4.000,00 a € 40.000,00.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori

dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro € 1.500,00 a € 10.000,00 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.”

Art. 103 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Scarichi al suolo

“1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

- a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;*
- b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;*
- c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;*
- d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;*
- e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;*
- f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.*

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.”

Art. 104 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee

“1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative

e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione.

5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:

a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;

b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.

7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.

8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale.”

Art. 107 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Scarichi in reti fognarie

“1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'ente di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.”

Art. 108 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Scarichi di sostanze pericolose

“4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza

espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.”

Art. 256 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

“1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.”

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Art. 208 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (omissis)

Art. 209 - Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale (omissis)

Art. 210 - Autorizzazioni in ipotesi particolari (omissis)

Art. 211 - Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione (omissis)

Art. 212 - Albo nazionale gestori ambientali (omissis)

Art. 214 - Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate (omissis)

Art. 215 - Autosmaltimento (omissis)

Art. 216 - Operazioni di recupero (omissis)

Art. 192 D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 -Divieto di abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e

sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.”

D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152

Art. 187 - Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi

Art. 227 - Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto

Art. 257 D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 - Bonifica dei siti

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a € 26.000,00.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.”

Art. 258 D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

(omissis)

“24. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente

incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

(omissis)

(Ai sensi dell'articolo 6, comma 3-ter del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione 11 febbraio 2019 n. 12, dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis dell'articolo 6 cit., la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006; si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010).

Art. 259 D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 - Traffico illecito di rifiuti

"1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da € 1.550,00 a € 26.000,00 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi."

(Regolamento (CEE) n. 259/93 del consiglio del 1° febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio)

Art. 452-Quaterdecies c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

"Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca."

Art. 260-bis D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

"6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima

pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 ad € 1.550,00.”

(omissis)

(Il presente articolo è da ritenersi abrogato per effetto dell'abrogazione dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205 disposta dall'articolo 6 comma 2 del decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione 11 febbraio 2019 n. 12, con decorrenza dal 1° gennaio 2019.)

Art. 279 D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 - Sanzioni

“2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a € 1.032,00. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

(omissis)

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.”

Art. 3 L. del 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

“1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.”

Art. 8 D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 - Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (Inquinamento doloso)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 80.000,00.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”

Art. 9 D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 - Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (Inquinamento colposo)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 30.000,00.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.”

Attività a rischio

Attività di gestione dei procedimenti connessi allo smaltimento dei rifiuti, alla gestione delle acque di stabilimento, alla gestione degli scarichi, alla gestione dei trasportatori.

Funzioni aziendali a rischio

Presidente
Amministratore Delegato
Vice Presidente
Consiglieri delegati
Operation Stabilimento

13.1 PROTOCOLLI SPECIFICI

Principi generali di comportamento

Politica Ambientale

Procedure aziendali

Autorizzazione Unica Ambientale Suap
 IST 019 Sversamenti accidentali
 IST 061 Istruzione operativa trasportatori
 IST 401 Gestione delle acque di stabilimento
 IST 597 Gestione scarichi

13.2 SCHEMA RIASSUNTIVO

ATTIVITA'	REATO	FUNZIONE COINVOLTA	CONTROLLO INTERNO
Attività di gestione dei procedimenti connessi allo smaltimento dei rifiuti, alla gestione delle acque di stabilimento, alla gestione degli scarichi, alla gestione dei trasportatori.	Art. 452-Bis c.p. - Inquinamento ambientale	Presidente	Politica Ambientale
	Art. 452-Quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente	Amministratore Delegato	Autorizzazione Unica Ambientale Suap IST 019 Sversamenti accidentali
	Art. 452-Sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	Vice Presidente	IST 061 Istruzione operativa trasportatori
	Art. 452-Octies c.p. - Circostanze aggravanti	Consiglieri delegati	IST 401 Gestione delle acque di stabilimento
	Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere	Operation Stabilimento	IST 597 Gestione scarichi
	Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette		
	Art. 733-bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto		
	Art. 1 L. 7 febbraio 1992, n. 150 - Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1		
Art. 2 L. 7 febbraio 1992, n. 150 - Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato			

	<p>C, parte 2</p> <p>Art. 3-bis L. 7 febbraio 1992, n. 150</p> <p>Art. 6 L. 7 febbraio 1992, n. 150 - Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica</p> <p>Art. 137 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale - Sanzioni penali</p> <p>Art. 103 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Scarichi al suolo</p> <p>Art. 104 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee</p> <p>Art. 107 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Scarichi in reti fognarie</p> <p>Art. 108 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Scarichi di sostanze pericolose</p> <p>Art. 256 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</p> <p>D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152</p> <p>Art. 187 - Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi</p> <p>Art. 227 - Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto</p> <p>Art. 208 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (omissis)</p> <p>Art. 209 - Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale (omissis)</p> <p>Art. 210 - Autorizzazioni in</p>		
--	--	--	--

	<p>ipotesi particolari (omissis)</p> <p>Art. 211 - Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione (omissis)</p> <p>Art. 212 - Albo nazionale gestori ambientali (omissis)</p> <p>Art. 214 - Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate (omissis)</p> <p>Art. 215 - Autosmaltimento (omissis)</p> <p>Art. 216 - Operazioni di recupero (omissis)</p> <p>Art. 192 D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 -Divieto di abbandono</p> <p>Art. 257 D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 - Bonifica dei siti</p> <p>Art. 258 D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</p> <p>Art. 259 D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 - Traffico illecito di rifiuti</p> <p>Art. 452-Quaterdecies c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</p> <p>Art. 260-bis D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti</p> <p>Art. 279 D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 - Sanzioni</p> <p>Art. 3 L. del 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive</p>		
--	---	--	--

	<p>Art. 8 D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 - Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (Inquinamento doloso)</p> <p>Art. 9 D. Lgs 6 novembre 2007, n. 202 - Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (Inquinamento colposo)</p>		
--	---	--	--

14 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

ARTICOLO 25-Duodecies D. Lgs n. 231/2001

“1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.”

Gli articoli richiamati dall'articolo 25-duodecies del D.Lgs n. 231/01 sono i seguenti: art. 12 D.Lgs 286/1998, art. 22 D.Lgs 286/1998, art. 603-bis c.p..

Art. 12 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

(omissis)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.”

Art. 22 D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

“1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

4. (abrogato)

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra

quelle stabilite con il medesimo decreto.

5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

- a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
- c) reato previsto dal comma 12.

5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta in conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

7. (abrogato)

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

11-bis. (abrogato)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di € 5.000,00 per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."

Art. 603-Bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500,00 a 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.”

Applicabilità della fattispecie

Esiste la possibilità teorica che l'Azienda assuma personale il cui soggiorno è irregolare

Attività a rischio

Attività di gestione dei processi connessi alla selezione di risorse umane

Funzioni aziendali a rischio

Responsabili di area e addetti alla selezione del personale

14.1 PROTOCOLLI SPECIFICI

Principi generali di comportamento

Codice Etico

Procedure aziendali

Procedura di selezione del personale

14.2 SCHEMA RIASSUNTIVO

ATTIVITA'	REATO	FUNZIONE COINVOLTA	CONTROLLO INTERNO
Attività di gestione dei processi connessi alla selezione di risorse umane	Art. 12 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine Art. 22 D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine Art. 603-Bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	Responsabili di area e addetti alla selezione del personale	Codice Etico Procedura di selezione del personale

15 REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

ARTICOLO 25-Terdecies D. Lgs n. 231/2001

*“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

Gli articoli richiamati dall'articolo 25-terdecies del D.Lgs n. 231/01 sono i seguenti: art. 604-bis c.p. e Legge 232/1999.

Art. 604-Bis c.p. - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in

modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale."

L. 12 luglio 1999, n. 232 - Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998. Delega al Governo per l'attuazione dello statuto medesimo.

Accordo 1/6 - Crimine di genocidio

"Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio s'intende uno dei seguenti atti commessi nell'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, e precisamente:

- a) uccidere membri del gruppo;*
- b) cagionare gravi lesioni all'integrità fisica o psichica di persone appartenenti al gruppo;*
- c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;*
- d) imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo; e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo ad un gruppo diverso;"*

Accordo 1/7 - Crimini contro l'umanità

"1. Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l'umanità s'intende uno degli atti di seguito elencati se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco:

- a) Omicidio;*
- b) Sterminio;*
- c) Riduzione in schiavitù;*
- d) Deportazione o trasferimento forzato della popolazione;*
- e) Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;*
- f) Tortura;*
- g) Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità;*
- h) Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte;*
- i) Sparizione forzata delle persone;*
- j) Apartheid;*
- k) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale.*

2. Agli effetti del paragrafo 1:

- a) Si intende per "attacco diretto contro popolazioni civili" condotte che implicano la reiterata commissione di taluno degli atti preveduti al paragrafo 1 contro popolazioni civili, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a realizzare l'attacco;*
- b) per "sterminio" s'intende, in modo particolare, il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali impedire l'accesso al vitto ed alle medicine;*
- c) per "riduzione in schiavitù" s'intende l'esercizio su una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale;*
- d) per "deportazione o trasferimento forzato della popolazione" s'intende la rimozione delle persone, per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi dalla regione nella quale le stesse si trovano legittimamente, in assenza di ragione prevedute dal diritto internazionale che lo consentano;*
- e) per "tortura" s'intende l'infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori, o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati;*

f) per "gravidanza forzata" s'intende la detenzione illegale di una donna resa gravida con la forza, nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale. La presente definizione non può essere in alcun modo interpretata in maniera tale da pregiudicare l'applicazione delle normative nazionali in materia di interruzione della gravidanza;

g) per "persecuzione" s'intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività;

h) per "apartheid" s'intendono gli atti inumani di carattere analogo a quelli indicati nelle disposizioni del paragrafo 1, commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su altro o altri gruppi razziali ed al fine di perpetuare tale regime;

i) per "sparizione forzata delle persone" s'intende l'arresto, la detenzione o rapimento delle persone da parte o con l'autorizzazione, il supporto o l'acquiescenza di uno Stato o organizzazione politica, che in seguito rifiutino di riconoscere la privazione della libertà o di dare informazioni sulla sorte di tali persone o sul luogo ove le stesse si trovano, nell'intento di sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo.

3. Agli effetti del presente Statuto con il termine "genere sessuale" si fa riferimento ai due sessi maschile e femminile, nel contesto sociale. Tale termine non implica alcun altro significato di quello sopra menzionato."

Accordo 1/8 - Crimini di guerra

1. La Corte ha competenza a giudicare sui crimini di guerra, in particolare quando commessi come parte di un piano o di un disegno politico o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala.

2. Agli effetti dello Statuto, si intende per "crimini di guerra"

a) gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno dei seguenti atti posti in essere contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra:

i) omicidio volontario;

ii) tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici;

iii) cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute;

iv) distruzione ed appropriazione di beni non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente;

v) costringere un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;

vi) privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del suo diritto ad un equo e regolare processo;

vii) deportazione, trasferimento o detenzione illegale,

viii) cattura di ostaggi.

b) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali vale a dire uno dei seguenti atti:

i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazione civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;

ii) dirigere deliberatamente attacchi contro proprietà civili e cioè proprietà che non siano obiettivi militari;

iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili prevedute dal diritto internazionale dei conflitti, armati;

iv) lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti;

v) attaccare o bombardare con qualsiasi mezzo, città, abitazioni o costruzioni che non siano difese e che non costituiscano obiettivo militari;

vi) uccidere o ferire combattenti che, avendo deposto le armi o non avendo ulteriori mezzi di difesa, si siano arresi senza condizioni; vii) fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera o delle insegne militari e dell'uniforme del nemico o delle Nazioni Unite nonché degli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra, cagionando in tal modo la perdita di vite umane o gravi lesioni personali;

viii) il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio;

ix) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari a monumenti storici a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;

x) assoggettare coloro che si trovano in potere del nemico a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone coinvolte né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute;

xi) uccidere e ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o l'esercito nemico;

xii) dichiarare che nessuno avrà salva la vita;

xiii) distruggere o confiscare beni del nemico a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra;

xiv) dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio diritti ed azioni dei cittadini della nazione nemica;

xv) costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al servizio del belligerante prima dell'inizio della guerra, a prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio paese;

xvi) saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto;

xvii) utilizzare veleno o armi velenose;

xviii) utilizzare gas asfissianti, tossici o altri gas simili e tutti i liquidi, materiali e strumenti analoghi;

xix) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio;

xx) utilizzare armi, proiettili, materiali e metodi di combattimento con caratteristiche tali da cagionare lesioni superflue o sofferenze non necessarie, o che colpiscano per loro natura in modo indiscriminato in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati a condizione che tali mezzi siano oggetto di un divieto d'uso generalizzato e rientrino tra quelli elencati in un allegato al annesso al presente Statuto, a mezzo di un emendamento adottato in conformità delle disposizioni in materia contenute negli articoli 121 e 123.

xxi) violare la dignità della persona, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti;

xxii) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;

xxiii) utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per evitare che taluni siti, zone o forze militari divengano il bersaglio di operazioni militari;

xxiv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari che usino, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;

xxv) affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, ed in particolare impedire volontariamente l'arrivo dei soccorsi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;

xxvi) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità. c) In ipotesi di conflitto armato non di carattere internazionale, gravi violazioni dell'articolo comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno degli atti di seguito enumerati, commessi contro coloro che non partecipano direttamente alle ostilità, ivi compresi i membri delle Forze Armate che hanno depresso le armi e coloro persone che non sono in grado di combattere per malattia, ferite, stato di detenzione o per qualsiasi altra causa:

i) Atti di violenza contro la vita e l'integrità della persona, in particolare tutte le forme di omicidio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura;

ii) violare la dignità personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti;

iii) prendere ostaggi;

iv) emettere sentenze ed eseguirle senza un preventivo giudizio, svolto avanti un tribunale regolarmente costituito che offre tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come indispensabili.

d) Il capoverso c) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e non si applica quindi a situazioni interne di disordine e tensione quali sommosse o atti di violenza sporadici o isolati di natura analoga.

e) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei

conflitti armati non di carattere internazionale, vale a dire uno dei seguenti atti:

- i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;*
 - ii) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari, che usino in conformità con il diritto internazionale gli emblemi distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra;*
 - iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili prevedute dal diritto internazionale dei conflitti armati;*
 - iv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari monumenti storici ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari;*
 - v) saccheggiare città o località ancorché prese d'assalto;*
 - vi) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale costringere alla prostituzione o alla gravidanza imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra;*
 - vii) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità;*
 - viii) disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari;*
 - ix) uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario;*
 - x) dichiarare che nessuno avrà salva la vita;*
 - xi) assoggettare coloro che si trovano in potere dell'avversario a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone interessate né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute;*
 - xii) distruggere o confiscare beni dell'avversario, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto.*
- f) Il capoverso e) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e pertanto non si applica alle situazioni di tensione e di disordine interne, quali sommosse o atti di violenza, isolati e sporadici ed altri atti analoghi. Si applica ai conflitti armati che si verificano nel territorio di uno Stato ove si svolga un prolungato conflitto armato tra le forze armate governative e gruppi armati organizzati o tra tali gruppi.*
- 3. Nulla di quanto contenuto nelle disposizioni del paragrafo 2, capoversi c) e d) può avere incidenza sulle responsabilità dei governi di mantenere o ristabilire l'ordine pubblico all'interno dello Stato o di difendere l'unità e l'integrità territoriale dello Stato con ogni mezzo legittimo.”*

Applicabilità della fattispecie

E' pressoché irrilevante la possibilità teorica che possano essere commessi tali reati nell'interesse e a vantaggio dell'azienda

16 REATI TRANSNAZIONALI

Articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146

“1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 74 del testo unico di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. Abrogato dall'articolo 64, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

6. Abrogato dall'articolo 64, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.”

Gli articoli richiamati dall'articolo 10 legge 16 marzo 2006, n. 146 sono i seguenti: art. 3 L. 146/2006, 416 c.p., 416-bis c.p., 377-bis c.p., 378 c.p., art. 291-quater D.P.R. 43/1973 art. 74 D.P.R. 309/1990, art. 12 D. Lgs. 286/1998.

Art. 3 L. 16 marzo 2006, n. 146 - Definizione di reato transnazionale

“1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.”

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 601-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal

secondo comma.”

Applicabilità della fattispecie

La fattispecie è teoricamente applicabile

Funzioni aziendali a rischio

Presidente
 Amministratore Delegato
 Vice Presidente
 Consiglieri delegati
 Operation Stabilimento

16.1 PROTOCOLLI SPECIFICI

Principi generali di comportamento

Codice Etico

16.2 SCHEMA RIASSUNTIVO

ATTIVITA'	REATO	FUNZIONE COINVOLTA	CONTROLLO INTERNO
Attività aziendali che prevedono rapporti con altri paesi	Art. 3 L. 16 marzo 2006, n. 146 - Definizione di reato transnazionale Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere	Presidente Amministratore Delegato Vice Presidente Consiglieri delegati Operation Stabilimento	Codice Etico